SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2002.

Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003 . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2002.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2002.

Parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2001, recante: «Adempimenti relativi alle opere pubbliche commissariate, inserite negli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135» . . . . Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 24 ottobre 2002.

Approvazione di tipo del contenitore denominato «VAS/4» idoneo al trasporto di detonatori . . . . Pag. 7

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 novembre 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° maggio 1996/2003, 1° novembre 1996/2003, 1° maggio 1997/2004 e 1° maggio 1998/2005, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° novembre 2002 e scadenza 1° maggio 2003 . . . . Pag. 10

DECRETO 8 novembre 2002.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 22 dicembre 1993, relativamente alla semestralità con decorrenza 22 dicembre 2002 e scadenza 22 giugno 2003 . . . . Pag. 10

DECRETO 19 novembre 2002.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali e di provenienza UE. Inserimento di una fascia di prezzo . . . . Pag. 11

DECRETO 29 novembre 2002.

Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali. . . . . Pag. 14

Ministero della salute

DECRETO 9 agosto 2002.

Attuazione della direttiva 2002/18/CE della Commissione del 22 febbraio 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva Isoproturon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 . . . . Pag. 18

DECRETO 9 ottobre 2002.

Modifica al decreto ministeriale 25 luglio 2002, relativo alla citazione della procedura di notifica di etichetta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 Pag. 20

DECRETO 19 novembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kappadoxo» . . . . Pag. 20

DECRETO 19 novembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fentigyn» . . . . Pag. 21

DECRETO 19 novembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novahaler» . . . . Pag. 21

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 15 ottobre 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge n. 172 del 31 luglio 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.S.I. Brain Storm Industry, unità di Massa Carrara e Rivoli. (Decreto n. 31537). Pag. 22

DECRETO 30 ottobre 2002.

Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola. Pag. 23

DECRETO 31 ottobre 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 25

DECRETO 5 novembre 2002.

Sostituzione di un membro della speciale commissione artigiani del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso . . . Pag. 26

DECRETO 11 novembre 2002.

Nomina dei componenti della speciale commissione esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale INPS di Campobasso . . . . Pag. 27

DECRETO 11 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Soc. coop.va edilizia C.E.L.E.T.», in Roma . . . . Pag. 28

DECRETO 11 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Soc. coop.va edilizia Fastigio», in Roma . . . . Pag. 28

DECRETO 11 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Soc. coop.va edilizia Cinecittà Progetto Casa», in Roma . . . . Pag. 29

DECRETO 13 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione lavoro «Isola Rossa» a r.l., in Teulada . . . . Pag. 29

DECRETO 13 novembre 2002.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso in rappresentanza dei lavoratori autonomi Pag. 29

DECRETO 13 novembre 2002.

Determinazione delle modalità di utilizzazione dell'avanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici . . . . Pag. 30

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 13 novembre 2002.

Autorizzazione all'Ospedale «Luigi Sacco» di Milano ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le cartelle cliniche prodotte dal 1º gennaio 1974 . . . . Pag. 31

DECRETO 13 novembre 2002.

Autorizzazione all'azienda sanitaria locale di Lodi - Presidio ospedaliero di Casalpusterlengo, ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le cartelle cliniche prodotte dal 1º gennaio 1988 . . . . Pag. 32

Ministero delle attività produttive

DECRETO 29 ottobre 2002.

Gestione commissariale con nomina di vice commissario governativo della società cooperativa «Edilizia nucleo urbano», in Cagliari . . . . Pag. 32

DECRETO 22 novembre 2002.

Termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, a favore dell'imprenditoria femminile (Bando 2002) . . . . Pag. 33

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 13 novembre 2002.

Dichiarazione di calamità naturale nel comune di Camerota in dipendenza delle mareggiate del 27, 28 e 29 dicembre 1999. Pag. 45

DECRETO 13 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto» . . . . Pag. 46

DECRETO 13 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» . . . . Pag. 46

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 28 ottobre 2002.

Modifiche contrattuali di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. Pag. 47

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle dogane

DETERMINAZIONE 25 novembre 2002.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze . . . . Pag. 48

Agenzia del demanio

DECRETO 18 novembre 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPS. Pag. 49

DECRETO 18 novembre 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INAIL. Pag. 50

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» di Roma

DECRETO 16 ottobre 2002.

Approvazione delle modifiche al regolamento elettorale. Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 54

Istruttoria per lo scioglimento della società «Pax Domi Meae a r.l.», in Bologna . . . . Pag. 55

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Essere a r.l.», in Bologna . . . . Pag. 55

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Flash Bologna a r.l.», in Bologna . . . . Pag. 55

Istruttoria per lo scioglimento della «Cooperativa edilizia Martina a r.l.», in Torino. . . . . Pag. 55

Istruttoria per lo scioglimento della «Cooperativa edilizia Venaria Reale a r.l.», in Torino . . . . Pag. 55

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Comunicato relativo al decreto interdirettoriale di sclassifica datato 7 maggio 2002, recante: «Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Grottammare» . . . . Pag. 55

Ministero delle politiche agricole e forestali: Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio». Pag. 56

Agenzia delle entrate: Comunicato di rettifica relativo al provvedimento 16 ottobre 2002, concernente «Istituzione di nuove marche da bollo a tassa fissa» . . . . Pag. 58

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici:

Comunicato riguardante la comunicazione dei casi di revoca dell'affidamento degli appalti, previsto nell'art. 2 del decreto-legge n. 210/2002 . . . . Pag. 59

Oneri di pubblicità e trasmissione avviso indicativo degli interventi realizzabili con capitali privati . . . . Pag. 60

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 60

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2002, recante: «Suddivisione dell'incremento complessivo della riscossione nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo della riscossione per gli anni 2002 e 2003». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 26 novembre 2002). . . . . Pag. 61

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2002, recante: «Determinazione della residua quota dell'indennità fissa spettante per l'anno 2002 ai commissari governativi e al concessionario della riscossione per il quale vige l'obbligo di redazione bilingue degli atti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 26 novembre 2002) . . . Pag. 61

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2002.

Autorizzazione alla emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2003, carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2003, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli celebrativi di «Europa 2003»;

b) francobolli celebrativi dell'Accademia dei Lincei, nel IV centenario della fondazione;

c) francobolli celebrativi delle Manifestazioni nazionali Alfieriane, nel bicentenario della morte di Vittorio Alfieri;

d) francobolli celebrativi del futurismo;

e) francobolli celebrativi della squadra vincitrice del campionato italiano di calcio di serie A;

f) francobolli celebrativi dei pionieri dell'aviazione italiana, nel centenario del primo volo;

g) francobolli celebrativi della Giornata della filatelia;

h) interi postali celebrativi della Manifestazione filatelica nazionale.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 213

02A13508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2002.

Autorizzazione alla emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 28 febbraio 2002), con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 2002), con il quale sono state autorizzate emissioni integrative di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2002 (*Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 6 giugno 2002), con il quale sono state autorizzate altre emissioni integrative di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2002, in corso di perfezionamento, con il quale sono state autorizzate ulteriori emissioni integrative di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2002;

Riconosciuta l'apportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Riconosciuta la necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

Su proposta del Ministro delle comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2002, delle seguenti carte valori postali:

a) francobolli commemorativi di Carlo Alberto Dalla Chiesa nel ventesimo anniversario della morte;

b) francobolli commemorativi di Vittorio Emanuele Orlando nel cinquantesimo anniversario della morte;

c) francobolli celebrativi della Giornata mondiale dell'Alimentazione.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2002, citato nelle premesse, comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: «francobolli celebrativi "Italiani all'estero"», leggasi: «francobolli celebrativi "Italiani nel mondo"».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle Comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Comunicazioni, foglio n. 212

02A13509

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 2002.

Parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2001, recante: «Adempimenti relativi alle opere pubbliche commissariate, inserite negli elenchi di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1997, con il quale al n. 25 dell'elenco allegato, è stata commissariata, ai sensi della legge n. 135/1997, l'opera denominata «Ristrutturazione e completamento del palazzo ex Aeronautica da adibire a sede del Comando di Guardia di finanza - Palermo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1997, con il quale è stato nominato commissario straordinario per l'opera in questione l'Avvocato dello Stato Filippo Bucalo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2001, con il quale è stata disposta l'espunzione dell'opera suddetta dal relativo elenco risultando riavviati i lavori e risultando, pertanto, realizzati gli scopi previsti dalla norma anzicitata;

Vista la nota in data 27 febbraio 2002 — acquisita in data 5 marzo 2002 dal Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio per le politiche del personale e gli affari generali del Ministero delle infrastrutture e trasporti, cui compete la gestione amministrativa dei commissariamenti *ex lege* n. 135/1997 — con la quale il provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia ha rappresentato la circostanza che, i lavori dell'opera suddetta, già ripresi, non potranno proseguire con procedure ordinarie in quanto, nel corso del-

l'iter realizzativo dell'opera stessa, per sopravvenute nuove esigenze della Guardia di finanza, ente usuario, è emersa la necessità di realizzare, oltre all'originario progetto dell'opera commissariata (ex palazzo Aeronautica), anche la realizzazione, in area adiacente, di un nuovo edificio da adibire ad alloggi e a parcheggio;

Vista la nota in data 10 aprile 2002, n. 426, con la quale il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha ravvisato l'opportunità di reinserire l'intera opera nel programma della legge n. 135/1997 con il mantenimento dell'incarico al commissario straordinario Avvocato dello Stato Filippo Bucalo;

Ritenuto pertanto che per giungere al completamento dei lavori in questione, ancorché risultino riavviati, occorre mantenere il regime commissariale al fine di addivenire all'approvazione di una perizia di variante e suppletiva concernente il corpo originario dell'opera ed estendere il commissariamento anche alla costruzione del nuovo edificio da adibire ad alloggi e parcheggio;

Ritenuto opportuno pertanto reinserire l'opera suddetta e l'ampliamento derivato dalle nuove esigenze del Corpo della Guardia di finanza, nel programma della legge n. 135/1997, provvedendo, a parziale modifica del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2001, a stralciare l'opera in questione dalla tabella A allegata al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e a reinserirla nel programma della legge n. 135/1997 con la nuova denominazione:

«Sede del comando della Guardia di finanza - Palermo - Ristrutturazione e completamento del palazzo ex Aeronautica e realizzazione in area adiacente di un nuovo edificio per alloggi e parcheggio»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Per quanto citato nelle premesse, a parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2001, l'opera citata in premessa viene stralciata dalla tabella A allegata al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per gli effetti, è disposto il commissariamento dell'opera in questione con la nuova denominazione «Sede del comando della Guardia di finanza - Palermo - Ristrutturazione e completamento del palazzo ex Aeronautica e realizzazione in area adiacente di un nuovo edificio per alloggi e parcheggio» con mantenimento dell'incarico commissariale all'Avvocato dello stato Filippo Bucalo.

Roma, 10 maggio 2002

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 195

02A13623

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 ottobre 2002.

Approvazione di tipo del contenitore denominato «VAS/4» idoneo al trasporto di detonatori.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda in data 3 maggio 2002 con cui la «Vassale & Figli S.r.l.», con sede in La Spezia, ha chiesto l'approvazione di tipo del contenitore corazzato per lo stoccaggio e il trasporto di detonatori denominato «VAS/4»;

Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi — per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili — nella seduta n. 15/02E del 9 luglio 2002;

Visto il punto 6, capitolo II dell'allegato *C* del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;

Decreta:

Il contenitore «VAS/4», rispondente alle caratteristiche indicate nell'istanza del 3 maggio 2002 e nella relazione tecnica con disegni e documentazione fotografica presentata dalla «Vassale & Figli S.r.l.», che ancorché non allegata al presente decreto si intende parte integrante, è dichiarato di tipo approvato per lo stoccaggio e il trasporto, via terra, via mare e via aerea, anche in presenza di esplosivi di altre categorie, di centocinquanta detonatori del tipo ordinario, elettrico, Nonel, a percussione, ovvero tra loro commisti, aventi potenza non superiore al n. 8 della scala «Sellier-Bellot», oppure di un numero di detonatori di potenza superiore a quelli del n. 8 della scala «Sellier-Bellot», purché il quantitativo complessivo di esplosivo in essi contenuto non superi il valore netto presente in centocinquanta detonatori del n. 8. Il contenitore stesso è di volta in volta allestito internamente in funzione della tipologia dei detonatori contenuti, che vengono allocati, a seconda del tipo, come da relazione tecnica allegata, in appositi astucci di protezione.

Il contenitore si intende altresì approvato alle seguenti condizioni:

a) che il contenitore corrisponda alle misure dimensionali, nonché alle caratteristiche strutturali di cui ai disegni costruttivi (allegati in copia al presente decreto) ed alla relazione tecnica depositati presso il Ministero dell'interno all'atto della presentazione della domanda;

b) che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con l'indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle revisioni periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per accertarne l'integrità;

c) che su ogni contenitore risulti indicato a mezzo di apposita targhetta metallica apposta in modo ben visibile, indelebile e non asportabile, il nome del fabbricante, il numero progressivo e gli estremi del decreto di approvazione. I dati di cui sopra dovranno risultare, unitamente all'indicazione dell'utilizzatore intestatario della licenza di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate, su un apposito libretto che dovrà accompagnare in ogni trasporto il contenitore stesso;

d) che il contenitore sia fissato al mezzo sul quale viene trasportato e che il coperchio sia ben serrato.

Il presente decreto, con gli allegati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2002

p. *Il Ministro:* MANTOVANO

ALLEGATO
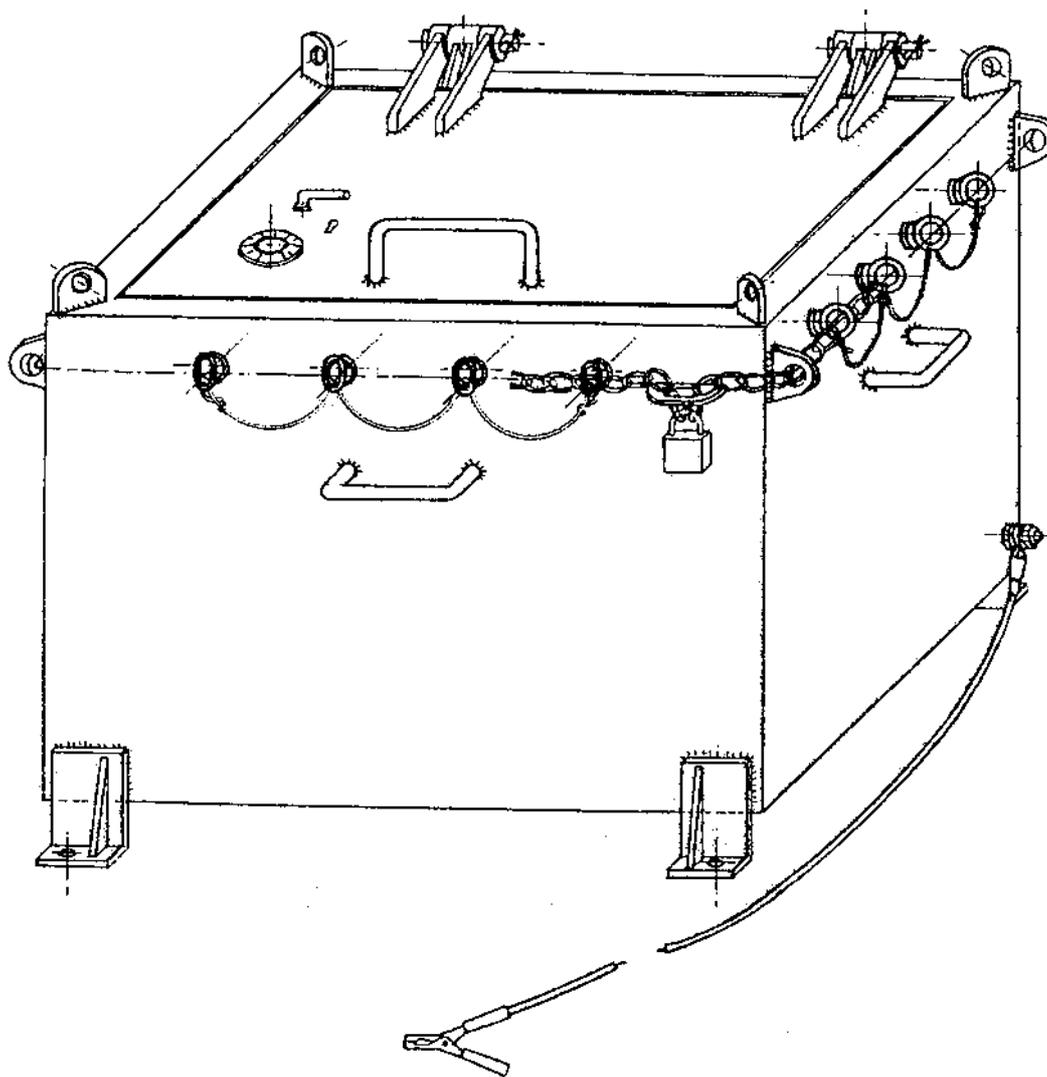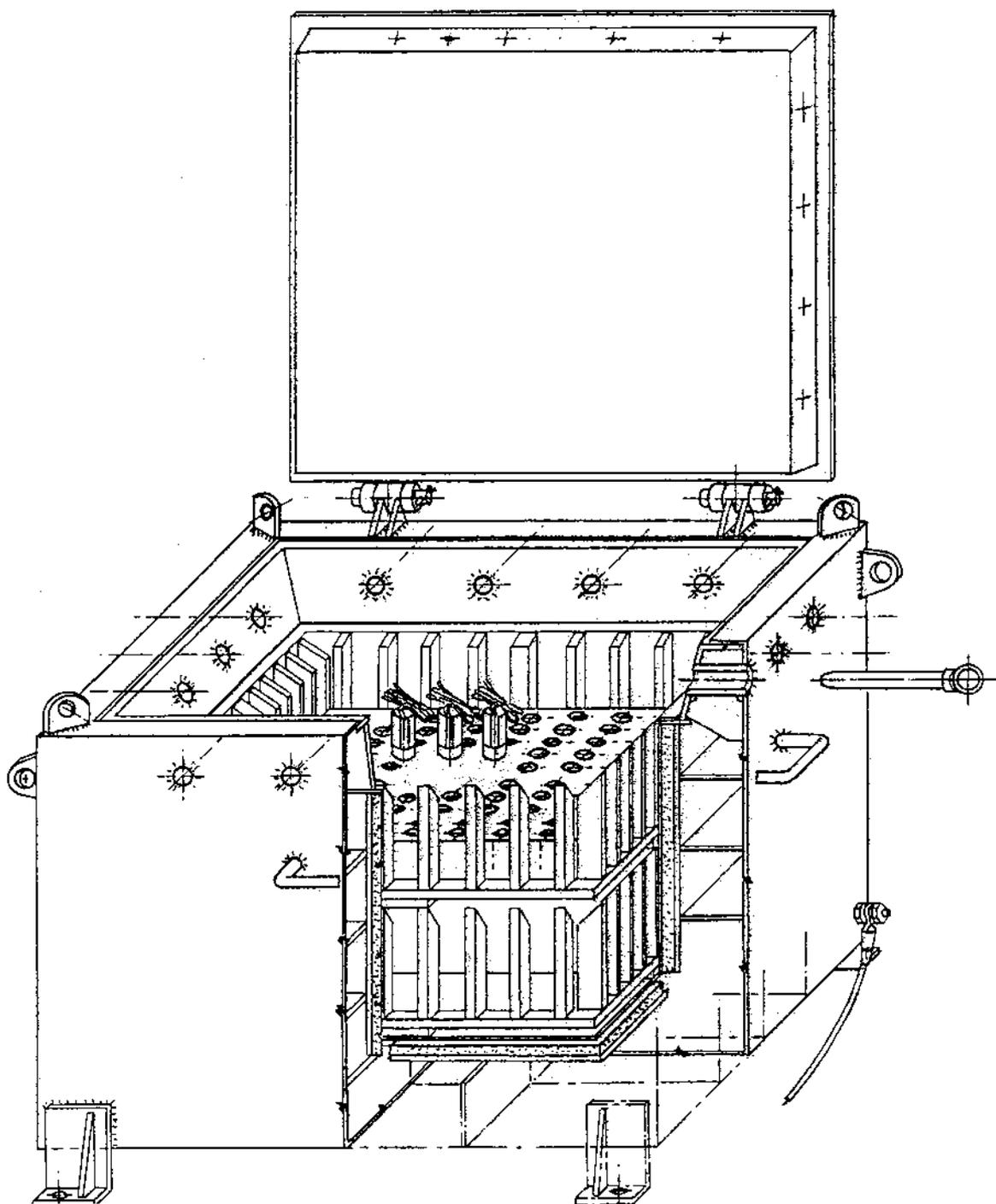
02A13565

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 novembre 2002.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º maggio 1996/2003, 1º novembre 1996/2003, 1º maggio 1997/2004 e 1º maggio 1998/2005, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º novembre 2002 e scadenza 1º maggio 2003.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787056/322 del 9 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º maggio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 6.379.548.942,04;

n. 788313/329 del 12 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º novembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 8.213.111.970,48;

n. 178882/336 del 23 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º maggio 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 8.854.036.448,76;

n. 471884/347 del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º maggio 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 9.851.966.301,60,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º novembre 2002 e scadenza 1º maggio 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1º novembre 2002, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1º maggio 2003, è accertato nella misura del:

1,80% per i CCT settennali 1º maggio 1996/2003, (codice titolo IT0000367620), cedola n. 14;

1,65% per i CCT settennali 1º novembre 1996/2003, (codice titolo IT0000367828), cedola n. 13;

1,65% per i CCT settennali 1º maggio 1997/2004, (codice titolo IT0001115366), cedola n. 12;

1,65% per i CCT settennali 1º maggio 1998/2005, (codice titolo IT0001224275), cedola n. 10.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessivi € 558.997.273,85 così ripartiti:

€ 114.831.880,96 per i CCT settennali 1º maggio 1996/2003 (codice titolo IT0000367620);

€ 135.516.347,51 per i CCT settennali 1º novembre 1996/2003 (codice titolo IT0000367828);

€ 146.091.601,40 per i CCT settennali 1º maggio 1997/2004 (codice titolo IT0001115366);

€ 162.557.443,98 per i CCT settennali 1º maggio 1998/2005 (codice titolo IT0001224275), e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2002

Il direttore: CANNATA

02A13651

DECRETO 8 novembre 2002.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro decennali, con godimento 22 dicembre 1993, relativamente alla semestralità con decorrenza 22 dicembre 2002 e scadenza 22 giugno 2003.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visto il decreto ministeriale n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di € 2.582.280.000,00.

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale

da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alla semestralità con decorrenza 22 dicembre 2002 e scadenza 22 giugno 2003;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della semestralità con decorrenza 22 dicembre 2002 relativa ai medesimi certificati di credito;

Decreto:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali 22 dicembre 1993/2003, (codice titolo IT0000366689), relativamente alla diciannovesima semestralità, di scadenza 22 giugno 2003, è determinato nella misura dell'1,85%.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», ad € 47.772.180,00 e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2002

Il direttore: CANNATA

02A13652

DECRETO 19 novembre 2002.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali e di provenienza UE. Inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentate dalle ditte E.T.I. S.p.a., Gallaher Italia S.r.l., M.A.G.A. Team S.r.l., Diadema S.p.a., Eurotab S.p.a., British American Tobacco Italia S.p.a. e International Tobacco Agency S.r.l.;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B)*, sigaretti, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto dalla ditta Diadema S.p.a.;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni;

Decreta:

Nella tabella *B*, sigaretti, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 è inserito il seguente prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA *B*

SIGARETTI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese le spese di distribuzione) —	Importo spettante al rivenditore (aggio) —	Imposta sul valore aggiunto —	Imposta di consumo —	Tariffa di vendita al pubblico —
865,73	172,00	286,67	395,60	1.720,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al precitato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE

(TABELLA A)

Prodotti Nazionali

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MS BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
MS BLU	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
MS CLASSIC BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
MS CLASSIC BOX	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 1,15
MS CLASSIC SOFT	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
MS EXTRA LIGHTS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 1,15
MS EXTRA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
MS ITALIA	Confezione da 50 pezzi	€ 110,00	€ 115,00	€ 5,75
MS ITALIA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 115,00	€ 2,30
MS K.S.	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
MS K.S.	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 1,15
MS K.S.	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
MS LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
MS LIGHTS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 1,15
MS LIGHTS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
MS MILD	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
MS MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
MS MILD	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 1,15
MS MILD EXTRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 115,00	€ 2,30
MS RED BOX	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 109,00	€ 115,00	€ 2,30
MS RED ITALIA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 115,00	€ 2,30

Prodotti Esteri

Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AROME VANILLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 2,80
BENSON & HEDGES GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
BENSON & HEDGES SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
MILDE SORTE FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147,50	€ 150,00	€ 3,00
MILDE SORTE FILTER	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 147,50	€ 150,00	€ 3,00
MILDE SORTE 100 FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
SILK CUT K.S. FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10
SILK CUT ULTRA MILD	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 155,00	€ 3,10

(TABELLA B)

SIGARI E SIGARETTI
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
LA PAZ CORONA ESPECIAL	Confezione da 1 pezzo	€ 510,00	€ 580,00	€ 2,90
LA PAZ CORONA ESPECIAL	Confezione da 25 pezzi	€ 510,00	€ 580,00	€ 72,50
EXCALIBUR EPICURE	Confezione da 1 pezzo	€ 1.560,00	€ 1.360,00	€ 6,80
EXCALIBUR EPICURE	Confezione da 10 pezzi	€ 1.560,00	€ 1.360,00	€ 68,00
EXCALIBUR EPICURE	Confezione da 20 pezzi	€ 1.560,00	€ 1.360,00	€ 136,00

SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MONTECRISTO JOYITAS	Confezione da 25 pezzi	€ 920,00	€ 1.720,00	€ 107,50
PANTER TANGO MINI	Confezione da 10 pezzi	€ 84,00	€ 88,00	€ 2,20
RAFAEL GONZALEZ CIGARRITOS	Confezione da 50 pezzi	€ 700,00	€ 1.280,00	€ 160,00

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AXX FILTER FLAVOUR	Confezione da 10 pezzi	€ 84,00	€ 92,00	€ 2,30
AXX FILTER FLAVOUR	Confezione da 2 pezzi	€ 84,00	€ 92,00	€ 0,46
AXX FILTER REGULAR	Confezione da 10 pezzi	€ 84,00	€ 92,00	€ 2,30
MERCATOR SUNRISE TROPICAL TASTE	Confezione da 20 pezzi	€ 88,00	€ 90,00	€ 4,50
MERCATOR SUNRISE TROPICAL TASTE FILTER	Confezione da 20 pezzi	€ 88,00	€ 90,00	€ 4,50
PANTER LIGHTS	Confezione da 10 pezzi	€ 84,00	€ 88,00	€ 2,20

(TABELLA C)
TABACCO DA FUMO TRINCIATO
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BROOKFIELD MILD AMERICAN BLEND	Confezione da 40 grammi	€ 84,00	€ 85,00	€ 3,40
MANILA MILD	Confezione da 40 grammi	€ 87,00	€ 87,50	€ 3,50

(TABELLA D)
TABACCO DA FIUTO E DA MASTICO
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FIUTO		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ALPINA SNUFF	Confezione da 10 grammi	€ 168,00	€ 170,00	€ 1,70

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 260

02A13649

DECRETO 29 novembre 2002.

Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;

Visto l'atto di indirizzo adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stati definiti i criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio;

Visto, altresì, il successivo comma 4, il quale dispone che con il medesimo decreto può essere disposta la riduzione delle spese di funzionamento degli enti ed organismi pubblici non territoriali, ad eccezione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci e che il maggior avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti i Ministri vigilanti sugli enti ed organismi pubblici non territoriali;

Considerato che ricorrono tutte le condizioni che legittimano l'esercizio delle potestà indicate nei richiamati commi 3 e 4 dell'art. 1;

Decreta:

Art. 1.

Limitazioni agli impegni e all'emissione di titoli di pagamento per le Amministrazioni dello Stato

1. Gli impegni di spesa da assumere sulle dotazioni di bilancio delle Amministrazioni statali per l'esercizio 2002, devono essere contenuti nel limite dell'85% degli stanziamenti di competenza delle unità previsionali di base (allegato 1).

2. L'emissione di titoli di pagamento da parte delle Amministrazioni statali per il medesimo esercizio deve essere contenuta nel limite dell'85% delle dotazioni di cassa delle unità previsionali di base (allegato 2).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese indicate nel quarto periodo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, ivi comprese le dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria.

4. Le quote non impegnabili e quelle non utilizzabili ai fini dell'emissione dei titoli di pagamento, conseguenti all'attuazione dei commi 1 e 2, sono imputate proporzionalmente alle disponibilità presentate dai capitoli di ciascuna unità previsionale di base. Nel caso in cui non risultino sufficienti disponibilità in talune unità previsionali di base, si procede ad un corrispondente proporzionale recupero a carico delle altre unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

5. Previo assenso del Ministro dell'economia e delle finanze, le Amministrazioni statali possono escludere, in tutto o parte, altre spese dalle limitazioni di cui ai commi 1 e 2, fornendo adeguata compensazione che assicuri il mantenimento dei limiti complessivi prefissati. Resta ferma, per le Amministrazioni, la facoltà di ricorso alle procedure di compensazione tra capitoli consentita dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali

1. Relativamente agli enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano una contabilità anche finanziaria, gli stanziamenti delle spese previsti nel bilancio 2002, riferiti alla categoria dei beni di consumo e dei servizi, sono ridotti nella misura del 15%.

2. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, indicati nell'art. 2425 del codice civile, comma 1, lettera *b)*, numeri 6, 7 e 8, previsti nei rispettivi budgets 2002, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 15 %.

3. Relativamente alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere ed agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che adottano la contabilità economico-patrimoniale improntata ai principi del codice civile — ferma restando la misura della riduzione di cui al comma 2 — anziché alle spese di funzionamento, si fa riferimento ai costi della produzione come individuati nell'allegato prospetto (allegato 3) previsti nei rispettivi budgets.

4. Gli avanzi derivanti dalle predette riduzioni sono evidenziati per gli enti di cui al comma 1 nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione nella parte vincolata e per gli enti di cui ai commi 2 e 3 in apposito fondo di accantonamento da iscrivere nel passivo della situazione patrimoniale.

Roma, 29 novembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO 1

BLOCCO DEGLI IMPEGNI - D.L. 194
(Milioni di Euro)

STATI DI PREVISIONE	Stanziamento definitivo [a]	stanziamenti esclusi [b]	stanziamenti risultanti [c] = [a - b]	Limite somme impegnabili [d] = 85% [c]	Quote non impegnabili [e] = [c - d]
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	492.475,7	470.522,1	21.953,7	18.660,6	3.293,1
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.447,5	693,8	4.753,7	4.040,7	713,1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	61.019,0	58.212,0	2.807,0	2.386,0	421,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.311,5	4.715,2	1.596,3	1.356,9	239,4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2.209,9	1.871,5	338,4	287,6	50,8
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	47.285,2	41.915,5	5.369,6	4.564,2	805,4
MINISTERO DELL'INTERNO	25.057,7	22.215,6	2.842,0	2.415,7	426,3
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	1.484,2	237,6	1.246,7	1.059,7	187,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	9.710,9	5.293,2	4.417,6	3.755,0	662,6
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	286,5	87,5	199,0	169,2	29,9
MINISTERO DELLA DIFESA	20.759,0	12.945,8	7.813,3	6.641,3	1.172,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	1.490,5	702,9	787,5	669,4	118,1
MINISTERO PER I BENI E PER LE ATTIVITA' CULTURALI	2.274,0	1.116,9	1.157,1	983,5	173,6
MINISTERO DELLA SALUTE	1.335,0	333,4	1.001,6	851,4	150,2
	677.146,8	620.863,2	56.283,6	47.841,1	8.442,5

ALLEGATO 2

LIMITAZIONE PAGAMENTI - DL 194
(Milioni di Euro)

STATI DI PREVISIONE	Stanziamento definitivo [a]	stanziamenti esclusi [b]	Stanziamenti risultanti [c] = [a - b]	Limite somme pagabili [d] = 85% [c]	Quote non pagabili [e] = [c - d]
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	504.569,6	480.334,3	24.235,3	20.600,0	3.635,3
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	5.244,7	716,6	4.528,2	3.848,9	679,2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	62.009,7	57.777,2	4.232,5	3.597,6	634,9
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.629,5	4.863,4	1.766,1	1.501,2	264,9
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2.280,8	1.915,3	365,5	310,7	54,8
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	49.503,1	42.606,7	6.896,4	5.861,9	1.034,5
MINISTERO DELL'INTERNO	29.222,4	26.086,7	3.135,7	2.665,4	470,4
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	2.548,3	303,3	2.245,0	1.908,3	336,8
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	12.226,0	5.837,9	6.388,1	5.429,9	958,2
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	303,7	91,1	212,6	180,7	31,9
MINISTERO DELLA DIFESA	20.780,9	13.007,5	7.773,4	6.607,4	1.166,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	2.671,7	1.178,7	1.493,0	1.269,1	224,0
MINISTERO PER I BENI E PER LE ATTIVITA' CULTURALI	2.684,5	1.316,1	1.368,4	1.163,1	205,3
MINISTERO DELLA SALUTE	1.694,6	399,6	1.295,0	1.100,8	194,3
	702.369,5	636.434,3	65.935,2	56.044,9	9.890,3

ALLEGATO 3

Voci individuate dal modello CE:

Prodotti alimentari

Materiali di guardaroba,di pulizia e di convivenza in genere
-Combustibili, carburanti e lubrificanti
-Supporti informatici e cancelleria
-Materiale per la manutenzione di:
-immobili e loro pertinenze
-mobili e macchine
-attrezzature tecnico scientifiche sanitarie
-automezzi (sanitari e non)

Consulenze:
-non sanitarie

Formazione (esternalizzata e non)

Servizi non sanitari:
-Lavanderia
-Pulizia
-Mensa
-Riscaldamento
-Elaborazione dati
-Servizi trasporti (non sanitari)
-Smaltimento rifiuti
-Utenze telefoniche
-Altre utenze
-Altro

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
-agli immobili e loro pertinenze
-ai mobili e macchine
-alle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie
-per la manutenzione di automezzi (sanitari e non)

Godimento di beni di terzi:
-canoni di noleggio

Oneri diversi di gestione:
-premi di assicurazione
-spese legali

02A13863

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 agosto 2002.

Attuazione della direttiva 2002/18/CE della Commissione del 22 febbraio 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva Isoproturon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95, con i quali è stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Vista la direttiva 2002/18/CE della Commissione del 22 febbraio 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva Isoproturon nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Tenuto conto che la Germania, Paese designato come relatore per lo studio della sostanza attiva Isoproturon, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza, presentando alla Commissione la relazione di valutazione e le raccomandazioni, in conformità all'art. 7, paragrafo 1, lettera *c)*, del regolamento (CEE) n. 3600/92;

Considerato che la relazione di valutazione è stata esaminata nell'ambito del Comitato fitosanitario permanente del 7 dicembre 2001, che ha approvato, fra l'altro, il relativo rapporto di revisione;

Considerato che dal riesame non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto la consultazione del Comitato scientifico per le piante;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Isoproturon soddisfano in generale le esigenze della direttiva medesima, in particolare per quanto riguarda gli impieghi indicati nel rapporto di revisione approvato dal Comitato fitosanitario permanente;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2002/18/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva Isoproturon nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/18/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel relativo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;

Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Isoproturon si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva Isoproturon è iscritta, fino al 31 dicembre 2012, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2003, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti Isoproturon presentano al Ministero della salute, entro il 31 gennaio 2003, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. Il Ministero della salute revoca entro il 30 giugno 2003 le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza Isoproturon, non aventi i requisiti di cui al presente decreto.

4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti Isoproturon, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive già inserite nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 1° gennaio 2006 presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 1° gennaio 2007, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta.

Art. 4.

1. La commercializzazione delle giacenze dei prodotti fitosanitari contenenti Isoproturon, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, è consentita fino al 31 luglio 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti Isoproturon, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° gennaio 2003.

Roma, 9 agosto 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 222

ALLEGATO

Nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è aggiunta, in fine tabella, la seguente sostanza:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
28	Isoproturon CAS 34123-59-6 Numero CIPAC 336	3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea	970 g/kg	1° gennaio 2003	31 dicembre 2012	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come diserbante. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'Allegato VI del decreto legislativo17 marzo 1994 n.195, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di revisione dell'Isoproturon , in particolare le relative appendici I e II, formulate dal Comitato fitosanitario permanente il 7 dicembre 2001 . Per effettuare tale valutazione globale gli Stati membri devono: - rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile nonchè in condizioni climatiche specifiche o secondo tassi più elevati di quelli indicati nel rapporto di riesame e, se del caso, devono applicare misure di attenuazione dei rischi . - rivolgere particolare attenzione all'impatto sugli organismi acquatici e procurare che nelle condizioni di autorizzazione siano incluse, se del caso, , misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione.

02A13650

DECRETO 9 ottobre 2002.

Modifica al decreto ministeriale 25 luglio 2002, relativo alla citazione della procedura di notifica di etichetta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti destinati ad un'alimentazione particolare;

Vista la circolare 17 luglio 2000, n. 11, prodotti soggetti a notifica di etichetta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Vista la circolare 18 luglio 2002, n. 3, applicazione della procedura di notifica di etichetta di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992 ai prodotti a base di piante e derivati aventi finalità salutistiche;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2002 citazione della procedura di notifica di etichetta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Ritenuto di dover sostituire l'art. 2 del decreto ministeriale 25 luglio 2002 citazione della procedura di notifica di etichetta, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, per tener conto di importanti esigenze segnalate dagli operatori del settore;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 25 luglio 2002 è così sostituito:

«Art. 2. — 1. Le aziende sono tenute a conformarsi al disposto di cui all'art. 1 per le nuove etichette al momento della notifica e per i nuovi strumenti informativi al momento dell'adozione.

Le aziende medesime per le etichette già notificate sono tenute ad adempiere alla prescrizione di cui al comma 1 di detto articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le scorte dei prodotti già immessi in commercio o già etichettati possono essere commercializzate in deroga alla prescrizione di cui all'art. 1 fino al loro esaurimento».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 250

02A13584

DECRETO 19 novembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kappadoxo».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2001, n. 151, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 18 ottobre 2002, della ditta ABC Farmaceutici S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla

specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, com-
ma 2-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

KAPPADOXO:

«400 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 033876 018;

«100 mg soluzione iniettabile per uso endovenoso» 3 fiale 100 mg/10 ml - A.I.C. n. 033876 020;

«2% sciroppo» flacone da 200 ml - A.I.C. n. 033876 044.

Ditta ABC Farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 novembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A13653

DECRETO 19 novembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fentigyn».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 2002, n. 234, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 2 ottobre 2002, della ditta Effik Italia S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto A.I.C. n. 515 del 28 ottobre 2002 concernente il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto a nome della società Effik Italia S.p.a.;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

FENTIGYN:

2 ovuli 600 mg - A.I.C. n. 027193 123.

Ditta Effik Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 novembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A13654

DECRETO 19 novembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Novahaler».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 17 ottobre 2002, della ditta Master Pharma S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19 comma 2-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

«NOVAHALER»:

«50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi - A.I.C. n. 034180 024;

«100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi - A.I.C. n. 034180 048;

«50 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi con erogatore Autohaler - A.I.C. n. 034180 063;

«100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 200 dosi con erogatore Autohaler - A.I.C. n. 034180 087.

Ditta Master Pharma S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 novembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A13655

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 ottobre 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della legge n. 172 del 31 luglio 2002, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.S.I. Brain Storm Industry, unità di Massa Carrara e Rivoli. (Decreto n. 31537).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1, comma 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, con il quale è stato disposto che in deroga all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attività in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo. Gli oneri derivanti dagli interventi sopra richiamati, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come rideterminato da ultimo dalla tabella D allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto direttoriale n. 30421 del 22 ottobre 2001, con il quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, relativo al periodo 18 luglio 2001 - 17 luglio 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata legge n. 223/1991, nei confronti dei lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla S.r.l. B.S.I. Brain Storm Industry, unità di Massa Carrara e di Rivoli (Torino), assoggettata alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni con decreto del tribunale di Massa Carrara, n. 5/2001 dell'11 luglio 2001 e successivamente dichiarata fallita con sentenza del medesimo tribunale n. 37/2001 del 31 ottobre 2001;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 6-*bis* della richiamata legge n. 172/2002 in favore di ventidue lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, a decorrere dal 18 luglio 2002 al 17 luglio 2003, non potendo ricorrere i presupposti normativi dell'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Considerato che l'azienda di cui trattasi rientra nella fattispecie prevista dal citato art. 1, comma 8-*bis* della legge n. 172/2002, così come dichiarato dallo stesso curatore fallimentare;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di ventidue lavoratori, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla fallita S.r.l. B.S.T. Brain Storm Industry, unità di Massa Carrara e di Rivoli (Torino), relativa al periodo 18 luglio 2002-17 luglio 2003, ai sensi dell'art. 1, comma 8-*bis*, della sopra richiamata legge n. 172/2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 1, comma 8-*bis* del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.S.I. Brain Storm Industry, con sede in Massa Carrara, unità di Massa Carrara, diciannove unità lavorative, Rivoli (Torino) tre unità lavorative, per un massimo di ventidue unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 2002 al 17 luglio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei predetti ventidue lavoratori interessati, nel limite finanziario previsto dall'art. 1, comma 8-*ter*, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2002

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 27

02A13632

DECRETO 30 ottobre 2002.

Modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 134 del regio decreto del 28 agosto 1924, n. 1422, che disciplina la tenuta dei libri paga e matricola da parte di datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze persone non soggette alla assicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);

Visti gli articoli da 20 a 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, che disciplinano la tenuta dei libri paga e matricola per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze persone soggette alla assicurazione I.N.A.I.L.;

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che consentono ai consulenti del lavoro ed agli altri soggetti abilitati di tenere presso il loro studio ovvero la loro sede i libri paga e matricola avvalendosi anche di sistemi alternativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 350, recante il regolamento di semplificazione della tenuta del libri paga e matricola di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, ed, in particolare, l'art. 2 ai sensi del quale è stato abrogato l'art. 22 del citato decreto n. 1124 del 1965, che prevedeva la preventiva autorizzazione dell'ispettorato del lavoro alla tenuta di libri paga e matricola con sistemi alternativi meccanici e cartacei, e sono state individuate le modalità per l'adozione di supporti elettronici e magnetici;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali e per la semplificazione amministrativa, che, all'art. 15, comma 2, prevede che gli atti, i dati ed i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati, con strumenti informatici o telematici, nonché la loro archiviazione o trasmissione con strumenti informatici o telematici, siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 1997, recante le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai lavoratori parasubordinati;

Visto l'art. 119, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che la tenuta dei libri paga e matricola possa avvenire mediante l'utilizzo di fogli mobili secondo condizioni e modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ed, in particolare, gli articoli 6 ed 8, comma 2;

Visto il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione espresso con nota n. 7988 del 12 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. La tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga possono essere effettuate mediante l'utilizzazione di:

a) fogli mobili ad elaborazione manuale o meccanografica nel rispetto delle procedure stabilite nel presente decreto;

b) supporti magnetici — sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate garantendo, così, oltre la consultabilità, in ogni momento, anche l'inalterabilità e l'integrità dei dati nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui agli articoli 6 ed 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 — i quali secondo le modalità previste dalla normativa in materia, sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione.

2. I sistemi di cui al comma 1 devono essere comunque idonei ad eseguire tutte le registrazioni previste dalla vigente normativa.

Art. 2.

1. Per la sostituzione del libro matricola e di paga con il sistema di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, i datori di lavoro devono presentare i fogli alla sede territorialmente competente dell'Istituto assicuratore che provvede, anche attraverso soggetti convenzionati, alla vidimazione dei fogli ed a contrassegnare gli stessi con un numero d'ordine progressivo, all'attribuzione dei fogli ai soggetti richiedenti ed alla registrazione di tale attribuzione su apposito modulo con l'indicazione della pratica da intestare agli stessi soggetti.

2. Nei casi di stampa laser dei dati retributivi, i datori di lavoro sono esonerati dalla preventiva vidimazione e numerazione dei fogli paga alle condizioni prefissate dall'Istituto assicuratore.

Art. 3.

1. In caso di accentramento della elaborazione dei libri matricola e paga, mediante i sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il datore di lavoro deve richiedere apposita autorizzazione alla direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, specificando il tipo di sistema adottato.

Art. 4.

1. I consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, al momento della richiesta della vidimazione e della numerazione unica dei fogli di matricola e di paga all'Istituto assicuratore, che provvede anche attraverso soggetti convenzionati, devono esibire le deleghe all'uopo rilasciate dai datori di lavoro, e:

a) presentare i fogli di matricola e di paga alla sede, territorialmente competente, dell'Istituto assicuratore, che provvede alla vidimazione dei fogli ed a contrassegnare gli stessi con un numero d'ordine progressivo, all'attribuzione dei fogli ai soggetti richiedenti ed alla registrazione di tale attribuzione su apposito modulo con l'indicazione della pratica da intestare agli stessi soggetti;

b) inviare, a mezzo raccomandata, alla sede dell'Istituto assicuratore di cui alla lettera *a)*, l'elenco di tutte le ditte che si avvalgono di tale sistema, con indicazione dei numeri delle relative posizioni assicurative e della data di inizio di tenuta dei libri di matricola e di paga secondo il sistema adottato;

c) segnalare tempestivamente, mediante raccomandata alla sede dell'Istituto assicuratore di cui alla lettera *a)*, le ditte che richiedano l'adozione di tale sistema di tenuta dei libri e quelle che cessino di avvalersene;

d) inviare, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla sede dell'Istituto assicuratore di cui alla lettera *a)*, ed in qualsiasi momento su richiesta della stessa ovvero della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, un tabulato contenente:

1) l'elencazione delle aziende recante, in ordine progressivo, il numero di posizione assicurativa e con l'indicazione distinta, a fianco di ciascuna, dei fogli di paga e di matricola utilizzati per tutto il territorio interessato all'accentramento da n. ... a n. ..., compresi quelli annullati o deteriorati;

2) il numero, comprensivo di quello dei fogli annullati o deteriorati, dei fogli matricola utilizzati per ciascuna provincia dal n. ... al n. ..., e nell'ambito di questa per ciascuna azienda dal n. ... al n. ...;

3) il numero dei fogli di paga, comprensivo di quello dei fogli annullati o deteriorati, utilizzati per ciascuna provincia dal n. ... al n. ... e nell'ambito di questa per ciascuna azienda dal n. ... al n. ...;

4) l'indicazione del periodo di paga;

e) inviare alle singole aziende, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di paga:

1) un tabulato contenente l'indicazione del periodo di paga, del numero dei fogli di paga e di matricola, distintamente utilizzati, da n. ... a n. ..., compresi quelli annullati o deteriorati, e del numero dei fogli di paga e di matricola utilizzati distintamente in tutto il territorio interessato all'accentramento, da n. ... a n. ... e nel territorio provinciale da n. ... a n. ...;

2) i fogli matricola e di paga utilizzati, per il mese di competenza, completi di tutte le registrazioni. Detti fogli, posti in ordine progressivo, costituiscono, rispettivamente, il libro di matricola ed il libro di paga, aggiornati al mese immediatamente precedente, che il datore di lavoro dovrà tenere sul luogo di lavoro. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di tenere, al corrente, sul posto di lavoro il sistema utilizzato per la rilevazione delle presenze giornaliere.

2. I consulenti e gli altri soggetti abilitati sono esonerati dalla preventiva vidimazione e numerazione dei fogli paga nei casi e nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 5.

1. Le registrazioni relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro, anche nel caso di tenuta, distinta od unificata, dei libri, mediante i sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono contenere, oltre ai dati anagrafici e fiscali del collaboratore, gli estremi del contratto (data e compenso pattuito) e relativamente al solo libro paga, l'ammontare del compenso erogato, gli oneri contributivi e fiscali a carico del lavoratore e le detrazioni fiscali applicate.

2. La tenuta unificata dei libri di matricola e di paga deve, comunque, permettere, su richiesta degli organi ispettivi, il riepilogo, in ordine cronologico, delle assunzioni e degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 6.

1. La disciplina della tenuta e della conservazione dei libri paga e matricola, per quanto non previsto nel presente decreto, rimane contenuta negli articoli da 20 a 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Ministro: MARONI

02A13634

DECRETO 31 ottobre 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Decreta:

Le seguenti 27 società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400.

Società cooperative:

1) «Ricostruzione edile giuglianese», con sede in Giugliano, costituita in data 26 novembre 1950 per rogito notaio Felice Piccinni, repertorio n. 11702, omologato al tribunale di Napoli in data 20 dicembre 1950, registro società n. 560/50, B.U.S.C. n. 2074 - REA n. 160435;

2) «Dipitalsita», con sede in Torre Annunziata, costituita in data 30 novembre 1963 per rogito notaio Giuseppe Dinacci, repertorio n. 99304, omologato al tribunale di Napoli in data 1º febbraio 1964, registro società n. 466/64, B.U.S.C. n. 2827 - REA n. 240211;

3) «Madonna dell'arco», con sede in Napoli, costituita in data 20 ottobre 1972 per rogito notaio Gennaro Incoronato, repertorio n. 35480, omologato al tribunale di Napoli in data 14 novembre 1972, registro società n. 927/72, B.U.S.C. n. 5290 - REA n. 283544;

4) «Kennedy», con sede in Napoli, costituita in data 25 giugno 1973 per rogito notaio Vittorio Iazzetti, repertorio n. 64260, omologato al tribunale di Napoli in data 4 luglio 1973, registro società n. 1176/73, B.U.S.C. n. 5412 - REA n. 286945;

5) «Casa nel Mezzogiorno 59», con sede in Napoli, costituita in data 12 novembre 1974 per rogito notaio Francesco De Vivo, repertorio n. 201072, omologato al tribunale di Napoli in data 18 dicembre 1974, registro società n. 59/75, B.U.S.C. n. 6295;

6) «La Corricella», con sede in Procida, costituita in data 28 dicembre 1976 per rogito notaio Vittorio Iazzetti, repertorio n. 70654, omologato al tribunale di Napoli in data 12 gennaio 1977, registro società n. 164/77, B.U.S.C. n. 7142 - REA n. 304230;

7) «Dracena», con sede in Giugliano, costituita in data 5 luglio 1976 per rogito notaio Nicola Salomone, repertorio n. 18137, omologato al tribunale di Napoli in data 22 settembre 1976, registro società n. 1374/76, B.U.S.C. n. 7167 - REA n. 303406;

8) «Diana», con sede in Torre Annunziata, costituita in data 26 gennaio 1979 per rogito notaio Mario Linares, repertorio n. 93370, omologato al tribunale di Napoli in data 22 febbraio 1979, registro società n. 811/79, B.U.S.C. n. 8112 - REA n. 317389;

9) «Fiorenza», con sede in San Giorgio a Cremano, costituita in data 24 marzo 1979 per rogito notaio Isabella Cosentini, repertorio n. 154779, omologato al tribunale di Napoli in data 2 maggio 1979, registro società n. 1434/79, B.U.S.C. n. 8248 - REA n. 317850;

10) «Elios», con sede in Lettere, costituita in data 20 giugno 1980 per rogito notaio F. Saverio D'Orsi, repertorio n. 86204, omologato al tribunale di Napoli in data 8 luglio 1980, registro società n. 2567/80 - B.U.S.C. n. 8914 - REA n. 327827;

11) «Mugnano 80», con sede in Mugnano, costituita in data 18 luglio 1980 per rogito notaio Giancarlo Laurini, repertorio n. 23517, omologato al tribunale di Napoli in data 17 settembre 1980, registro società n. 3147/80, B.U.S.C. n. 8978 - REA n. 329885;

12) «San Carlo», con sede in Pompei, costituita in data 23 febbraio 1981 per rogito notaio Plinio Varcaccio Garofalo, repertorio n. 1372, omologato al tribunale di Napoli in data 1º aprile 1981, registro società n. 1770/81, B.U.S.C. n. 9297 - REA n. 340427;

13) «Alba», con sede in Ercolano, costituita in data 28 gennaio 1982 per rogito notaio Giuseppe Cinque, repertorio n. 103502, omologato al tribunale di Napoli in data 18 febbraio 1982, registro società n. 933/82, B.U.S.C. n. 9761 - REA n. 340562;

14) «Edilcasa», con sede in Pozzuoli, costituita in data 15 luglio 1982 per rogito notaio Luigi Mauro, repertorio n. 2944, omologato al tribunale di Napoli in data 12 ottobre 1982, registro società n. 3599/82, B.U.S.C. n. 10103 - REA n. 344924;

15) «La Pineta», con sede in Portici, costituita in data 10 novembre 1982 per rogito notaio Vincenzo Del Genio, repertorio n. 6233, omologato al tribunale di Napoli in data 7 dicembre 1982, registro società n. 4485/82, B.U.S.C. n. 10211 - REA n. 346556;

16) «San Nicola», con sede in Gragnano, costituita in data 25 ottobre 1983 per rogito notaio M. Caterina Bellone, repertorio n. 28560, omologato al tribunale di Napoli in data 15 novembre 1983, registro società n. 5230/83, B.U.S.C. n. 10607 - REA n. 390131;

17) «Parco Adele», con sede in Napoli, costituita in data 18 aprile 1985 per rogito notaio C. Sorrentino, omologato al tribunale di Napoli in data 20 giugno 1985, registro società n. 4023/85, B.U.S.C. n. 11307 - REA n. 392294;

18) «Penisola sorrentina», con sede in Piano di Sorrento, costituita in data 3 giugno 1985 per rogito notaio Adolfo Branca, repertorio n. 16232, omologato al tribunale di Napoli in data 26 giugno 1985, registro società n. 4355/85, B.U.S.C. n. 11326 - REA n. 394254;

19) «Meridionale Frattese», con sede in Frattamaggiore, costituita in data 10 giugno 1986 per rogito notaio Ennio Del Giudice, repertorio n. 2839, omologato al tribunale di Napoli in data 29 ottobre 1986, registro società n. 6114/86, B.U.S.C. n. 11902 - REA n. 418388;

20) «La casa ridente», con sede in Castellammare di Stabia, costituita in data 20 gennaio 1987 per rogito notaio Maria Caterina Bellone, repertorio n. 62845, omologato al tribunale di Napoli in data 3 febbraio 1987, registro società n. 1449/87, B.U.S.C. n. 11949 - REA n. 424123;

21) «San Sebastiano», con sede in Napoli, costituita in data 5 maggio 1987 per rogito notaio Italo Pasolini, repertorio n. 193136, omologato al tribunale di Napoli in data 3 giugno 1987, registro società n. 4373/87, B.U.S.C. n. 12087 - REA n. 436903;

22) «Edilizia San Paolo», con sede in Villaricca, costituita in data 29 ottobre 1987 per rogito notaio Nicola Salomone, repertorio n. 36525, omologato al tribunale di Napoli in data 1º dicembre 1987, registro società n. 7472/87, B.U.S.C. n. 12208 - REA n. 442430;

23) «Ilaria», con sede in Casoria, costituita in data 26 gennaio 1990 per rogito notaio Giuseppe Di Transo, repertorio n. 41878, omologato al tribunale di Napoli in data 11 aprile 1990, registro società n. 2864/90, B.U.S.C. n. 12893 - REA n. 471877;

24) «Juvedilia», con sede in Napoli, costituita in data 6 marzo 1990 per rogito notaio Marcello De Iorio, repertorio n. 23017, omologato al tribunale di Napoli in data 10 aprile 1990, registro società n. 2933/90, B.U.S.C. n. 12898 - REA n. 472673;

25) «G. Moscati», con sede in Massa Lubrense, costituita in data 15 maggio 1990 per rogito notaio Claudio Marini, repertorio n. 11729, omologato al tribunale di Napoli in data 5 luglio 1990, registro società n. 4515/90, B.U.S.C. n. 12959 - REA n. 480950;

26) «Eumelo», con sede in Napoli, costituita in data 29 aprile 1994 per rogito notaio Adele Malatesta Laurini, repertorio n. 3086, omologato al tribunale di Napoli in data 21 maggio 1994, registro società n. 2740/94, B.U.S.C. n. 13735 - REA n. 522696;

27) «Stella», con sede in Ottaviano, costituita in data 9 giugno 1995 per rogito notaio Alberto Colasanti, repertorio n. 135708, omologato al tribunale di Napoli in data 18 luglio 1995, registro società n. 6119/95, B.U.S.C. n. 13939 - REA n. 541982; MAT/CIF.

Napoli, 31 ottobre 2002

Il direttore provinciale: MORANTE

02A13548

DECRETO 5 novembre 2002.

Sostituzione di un membro della speciale commissione artigiani del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 790 del 18 gennaio 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 791 del 18 gennaio 2002 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle Speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al nono comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota con la quale il sig. Sandro Martin ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente della Speciale commissione artigiani;

Vista la nota del 17 ottobre 2002, con la quale il C.N.A. di Treviso ha designato la sig.ra Nicoletta Mogno quale membro della Speciale commissione artigiani in sostituzione del sig. Sandro Martin, dimissionario,

Decreta:

La sig.ra Nicoletta Mogno viene nominata membro della speciale commissione artigiani del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso, in sostituzione del sig. Sandro Martin, dimissionario.

Treviso, 5 novembre 2002

Il direttore provinciale reggente: PARRELLA

02A13596

DECRETO 11 novembre 2002.

Nomina dei componenti della speciale commissione esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale INPS di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale - Divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989;

Visto il decreto n. 10 del 20 settembre 2002 con il quale è stato costituito il comitato provinciale presso la sede dell'INPS di Campobasso;

Visto il terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Considerato che occorre nominare quattro rappresentanti della categoria degli esercenti attività commerciali nella speciale commissione del comitato provinciale presso la sede dell'INPS di Campobasso, ricostituito dallo scrivente con il citato decreto n. 10 del 20 settembre 2002;

Visto il terzo comma dell'art. 35 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che dispone che gli stessi rappresentanti siano nominati su designazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che a tal fine, limitatamente ai settori economici interessati, sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere provinciale:

Unione del commercio del turismo e dei servizi - Confcommercio;

Associazione esercenti commercio - Confesercenti;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione, e che tali criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali rilevati sulla base dei dati forniti dalle stesse;

2) ampiezza e diffusione territoriale e settoriale delle strutture organizzative sul piano provinciale di ciascuna organizzazione sindacale;

3) presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali in seno agli organismi collegiali pubblici operanti nella provincia;

4) risultati delle votazioni per l'elezione di rappresentanti di categoria in organi collegiali pubblici operanti nella provincia;

5) partecipazione effettiva e costante alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;

6) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Campobasso, nonché alla trattazione di vertenze di lavoro conciliate in sede sindacale con successivo deposito del verbale presso la stessa direzione provinciale del lavoro;

Ritenuto che, limitatamente ai posti da attribuire, sono più rappresentative quelle organizzazioni sindacali dotate di effettiva ed ampia rappresentanza nei settori economici interessati all'attività dell'INPS;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e delle conseguenti valutazioni, compiute alla stregua degli indicati criteri e dirette a garantire una rappresentanza alle organizzazioni sindacali esponenti di interessi minoritari della categoria, risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Unione del commercio del turismo e dei servizi - Confcommercio;

Associazione esercenti commercio - Confesercenti;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali;

Vista la nota n. 522 del giorno 8 novembre 2002 della Confcommercio avente per oggetto la rettifica dei nominativi dei componenti della commissione speciale della categoria degli esercenti attività commerciali;

Decreta:

Sono nominati componenti della speciale commissione della categoria degli esercenti attività commerciali in seno al comitato provinciale presso la sede dell'INPS di Campobasso i signori:

sig. De Sanctis Matteo, nato il 23 settembre 1939;

sig. Zappone Luigi, nato il 12 giugno 1948;

sig. Luciani Bruno, nato il 13 gennaio 1939;

sig. Poce Raffaele, nato il 3 giugno 1943.

La predetta speciale commissione composta come sopra e dai membri del comitato provinciale indicati dal terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1986, n. 88, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, durerà in carica quattro anni a decorrere dalla data di effettivo insediamento (art. 3, legge 25 marzo 1999), il presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, annulla e sostituisce il precedente decreto n. 13 del 20 settembre 2002.

Campobasso, 11 novembre 2002

Il direttore provinciale: MARTONE

02A13627

DECRETO 11 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Soc. coop. edilizia C.E.L.E.T.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975 e art. 18 legge 31 gennaio 1992, n. 59:

«Soc. coop.va edilizia C.E.L.E.T.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ferdinandi Antonio in data 19 febbraio 1975, repertorio n. 261755, registro società n. 1666/75, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 22768/139786.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 novembre 2002

Il dirigente: CORSI

02A13545

DECRETO 11 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Soc. coop.va edilizia Fastigio», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975 e art. 18 legge 31 gennaio 1992, n. 59:

«Soc. coop.va edilizia Fastigio», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Butera Vincenzo in data 24 novembre 1972, repertorio n. 707834, registro società n. 4723/72, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 21243/122300.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 novembre 2002

Il dirigente: CORSI

02A13546

DECRETO 11 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Soc. coop.va edilizia Cinecittà Progetto Casa», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Vista la circolare n. 73/1998 del 27 maggio 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Visti gli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal recitato art. 2544 del codice civile e della circolare n. 73/1998;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Soc. coop.va edilizia Cinecittà Progetto Casa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Cianci in data 20 settembre 1991, repertorio n. 30940, registro società n. 9806, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32705/255446.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 novembre 2002

Il dirigente: CORSI

02A13547

DECRETO 13 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione lavoro «Isola Rossa» a r.l., in Teulada.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per la società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dai quali emerge che la stessa si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 14 giugno 2000;

Visti gli atti della direzione provinciale del lavoro di Cagliari dai quali risulta che la cooperativa sotto indicata ha saldato il debito relativo ai contributi obbligatori in data 17 ottobre 2002;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della cooperativa società cooperativa di produzione lavoro «Isola Rossa» a r.l., con sede in Teulada, costituita in data 16 gennaio 1990 con atto a rogito notarile dott. Ernesto Quinto Bassi - repertorio n. 47031, iscritta nel registro delle imprese al n. 21375 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3788.

Cagliari, 13 novembre 2002

Il dirigente reggente: MEREU

02A13518

DECRETO 13 novembre 2002.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 790 del 18 gennaio 2002 di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 791 del 18 gennaio 2002 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al comma 9 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota datata 4 novembre 2002, con la quale il dott. Danilo Forlin ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente del comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 4 novembre 2002, con la quale la Confartigianato della Marca trevigiana di Treviso ha designato il dott. Stefano Garibbo quale membro del comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del dott. Danilo Forlin, dimissionario;

Decreta:

Il dott. Stefano Garibbo viene nominato membro del comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in sostituzione del dott. Danilo Forlin, dimissionario.

Treviso, 13 novembre 2002

Il direttore provinciale reggente: PARRELLA

02A13628

DECRETO 13 novembre 2002.

Determinazione delle modalità di utilizzazione dell'avanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1998 del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 settembre 1998, n. 337, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione;

Visti i decreti legislativi di attuazione della sopra citata delega e, in particolare, l'art. 63, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che ha previsto la realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342 che, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della sopra citata legge n. 337 del 1998, ha previsto l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli allora Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze, ora Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il rendiconto, relativo all'anno 1998, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui alla predetta legge n. 377 del 1958 e successive modificazioni, dal quale si evince che il predetto avanzo patrimoniale ammonta a 1.137.642 milioni di lire, pari a 587.543.059,59 euro;

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 12 dicembre 2001 fra l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi (ASCOTRIBUTI) e le associazioni sindacali FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART, SILCEA, SNALEC e successivamente sottoscritto dall'UGL Esattoriali in data 4 aprile 2002, per l'istituzione, presso l'INPS, del «Fondo si solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112», ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Preso atto dell'accordo stipulato in data 28 febbraio 2002 fra l'ASCOTRIBUTI, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART, SILCEA e successivamente sottoscritto dall'UGL Esattoriali in data 4 aprile 2002, che prevede l'utilizzazione, da parte del Fondo di solidarietà sopra citato, dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, tramite un'assegnazione annua, da erogarsi trimestralmente, per un periodo non inferiore a sei anni, di importo non superiore a 189.500 milioni di lire, pari a 97.868.582,38 euro;

Decreta:

Articolo unico

1. L'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, pari a 1.137.642 milioni di lire, corrispondenti a 587.543.059,59 euro, è utilizzato, a

decorrere dal 1° gennaio 2001, per il finanziamento delle prestazioni a carico del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112», che l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UILCA, SINDART, SILCEA hanno convenuto di istituire presso l'INPS, con accordo stipulato in data 12 dicembre 2001 e successivamente sottoscritto dall'UGL Esattoriali in data 4 aprile 2002.

2. L'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, da parte del Fondo di solidarietà di cui al comma 1, avviene tramite un'assegnazione annua, di importo non superiore a 189.500 milioni di lire, pari a 97.868.582,38 euro, da erogarsi con cadenza trimestrale, per un periodo non inferiore a sei anni.

Roma, 13 novembre 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

02A13656

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 13 novembre 2002.

Autorizzazione all'Ospedale «Luigi Sacco» di Milano ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le cartelle cliniche prodotte dal 1° gennaio 1974.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ARCHIVI

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la richiesta del 19 luglio 2001 dell'Ospedale «Luigi Sacco» di Milano, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche;

Considerato che gli atti e i documenti, oggetto della richiesta, non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

Articolo unico

L'Ospedale «Luigi Sacco» di Milano è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le cartelle cliniche prodotte dal 1° gennaio 1974.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza, per sostituire i documenti dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2002

Il direttore generale: ITALIA

02A13595

DECRETO 13 novembre 2002.

Autorizzazione all'azienda sanitaria locale di Lodi - Presidio ospedaliero di Casalpusterlengo, ad avvalersi della facoltà di fotoriproduzione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le cartelle cliniche prodotte dal 1° gennaio 1988.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ARCHIVI

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro per i beni ambientali e culturali di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la richiesta del 12 aprile 2000 del Presidio ospedaliero di Casalpusterlengo, azienda sanitaria locale di Lodi, relativa alla fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche;

Considerato che gli atti e i documenti - oggetto della richiesta, non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

Articolo unico

Il Presidio ospedaliero di Casalpusterlengo è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le cartelle cliniche prodotte dal 1° gennaio 1988.

Le modalità di riproduzione e i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza, per sostituire i documenti dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2002

Il direttore generale: ITALIA

02A13597

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 ottobre 2002.

Gestione commissariale con nomina di vice commissario governativo della società cooperativa «Edilizia nucleo urbano», in Cagliari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministro delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001 con il quale la cooperativa è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Stefano Manca;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 2002 con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati fino al 31 maggio 2003;

Considerata la complessità della procedura, nonché le gravi problematiche attinenti alla regolarizzazione dell'ente, di non facile soluzione, come emerse dalla relazione stilata dal commissario governativo in data 25 luglio 2002;

Ritenuto che, stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere alla nomina di un vice commissario governativo della cooperativa in questione;

Decreta:

1. L'avv. Natale Ditel, con studio in Cagliari in via L. Einaudi n. 11, è nominato fino al 31 maggio 2003 vice commissario governativo della cooperativa «Edilizia nucleo urbano», con sede in Cagliari.

2. Il compenso dovuto al vice commissario sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2001.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13510

DECRETO 22 novembre 2002.

Termini di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, a favore dell'imprenditoria femminile (Bando 2002).

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, concernente il «Regolamento per la semplificazione del procedimento recante la disciplina del procedimento relativo agli interventi a favore dell'imprenditoria femminile» (n. 54, allegato 1 della legge n. 59/1997);

Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che stabilisce che il Ministero delle attività produttive fissa i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

Visto altresì l'art. 12, comma 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 che prevede che il Ministero delle attività produttive rende noto, con lo stesso decreto, l'importo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per ogni regione e provincia autonoma e i criteri di priorità eventualmente indicati da queste ultime ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 2002 con il quale, ai sensi degli articoli 11 e 21, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, sono state ripartite le risorse finanziarie statali relative all'esercizio 2002 tra le regioni e le province autonome;

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001, con il quale sono stati fissati i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie, validi in tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 2001, con il quale sono state individuate le misure delle agevolazioni concedibili, in conformità a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000;

Vista la propria circolare n. 1151489 del 22 novembre 2002, emanata ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000, che contiene le necessarie indicazioni esplicative e la modulistica per la presentazione delle domande;

Viste le comunicazioni trasmesse dalle regioni e dalla province autonome ai sensi dell'art. 12, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 con le quali sono state indicate le risorse regionali stanziate ad integrazione delle risorse statali ed i criteri regionali da utilizzare per la formazione delle graduatorie;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine iniziale del bando per la presentazione delle domande da parte delle imprese per l'accesso alle agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile di cui al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314, è fissato al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare esplicativa n. 1151489 del 22 novembre 2002 citata in premessa.

2. Il termine finale di presentazione delle domande è fissato allo scadere del novantesimo giorno successivo al termine iniziale di cui al precedente comma 1.

Art. 2.

1. Le risorse disponibili per il bando di cui al comma 1 sono complessivamente pari a € 154.560.864,76 e risultano composte, per € 134.150.000,00 dalle risorse statali relative all'esercizio finanziario 2002 già ripartite tra le regioni e le province autonome con il decreto ministeriale dell'11 giugno 2002 citato in premessa, e per € 20.410.864,76 dalle risorse stanziate dalle regioni e province autonome che hanno disposto l'integrazione delle risorse statali ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000. Gli importi delle risorse complessivamente disponibili per ciascuna regione e provincia autonoma sono dettagliati nella tabella che segue:

	Fondi statali	Fondi regionali	Totale
Piemonte	5.860.227,95	1.600.000,00	7.460.227,95
Valle d'Aosta	105.519,21	77.500,00	183.019,21
Liguria	2.659.589,08	566.330,79	3.225.919,87
Lombardia	8.596.179,98	4.390.000,00	12.986.179,98
Provincia autonoma di Bolzano	206.691,74	0	206.691,74
Provincia autonoma di Trento	281.169,64	125.499,03	406.668,67
Veneto	3.881.625,82	1.191.466,07	5.073.091,89
Friuli-Venezia Giulia	1.265.806,95	600.000,00	1.865.806,95
Emilia-Romagna	3.221.307,88	0	3.221.307,88
Toscana	4.522.742,13	940.984,47	5.463.726,60
Umbria	1.208.160,50	1.104.622,00	2.312.782,50
Marche	1.548.016,18	516.456,90	2.064.473,08
Lazio	11.277.561,20	1.407.861,51	12.685.422,71
Abruzzo	2.266.095,15	400.000,00	2.666.095,15
Molise	921.483,48	922.575,93	1.844.059,41
Campania	26.271.109,30	1.518.383,28	27.789.492,58
Puglia	15.377.236,40	1.074.230,36	16.451.466,76
Basilicata	2.090.146,31	292.831,07	2.382.977,38
Calabria	10.558.955,22	532.983,52	11.091.938,74
Sicilia	25.018.979,21	1.338.139,83	26.357.119,04
Sardegna	7.011.396,66	1.811.000,00	8.822.396,66

Art. 3.

1. Le domande di agevolazione devono essere inviate agli indirizzi indicati negli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto.

Art. 4.

1. In mancanza dell'integrazione delle risorse finanziarie da parte della regione Emilia-Romagna e della provincia autonoma di Bolzano, le domande la cui unità locale ricade nei suddetti territori sono esaminate dal Ministero delle attività produttive, che provvede a tutti gli adempimenti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000.

2. Le domande di cui al precedente comma devono essere trasmesse in copia, per conoscenza, alla regione Emilia-Romagna o alla provincia autonoma di Bolzano, che possono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

3. I criteri di priorità regionale di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 sono stati individuati dalle regioni Lombardia, Veneto, Umbria, Campania, Molise, Calabria, Puglia e Sardegna. Tali criteri, che saranno utilizzati per la formazione delle relative graduatorie regionali, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2002

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO 1

REGIONE PIEMONTE

Importo delle risorse complessivamente disponibili	€ 7.460.227,95
Criteri di priorità regionali	non individuati
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione	FINPIEMONTE spa - L. 215/92 Galleria San Federico 54 10121 TORINO

REGIONE VALLE D'AOSTA

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 183.019,21
Criteri di priorità regionali:	non individuati
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Centro Sviluppo spa Regione Borgnalle 10/L 11100 AOSTA

REGIONE LIGURIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 3.225.919,87
Criteri di priorità regionali:	non individuati
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	Regione Liguria - Dipartimento Sviluppo Economico Settore Politiche di sviluppo, industria ed artigianato Via Gabriele D'Annunzio, 113 16121 GENOVA

REGIONE LOMBARDIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 12.986.179,98

Criteri di priorità regionali:
criterio settoriale - classifica ISTAT '91
- sezione N codice 85.32 "assistenza sociale non residenziale" punti 10

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: Regione Lombardia
D.G. Giovani Sport e Pari Opportunità
Unità organizzativa Politiche femminili e Pari Opportunità - legge 215/92
Via T. Taramelli 20
20124 MILANO

Provincia autonoma di BOLZANO

Importo delle risorse complessivamente disponibili:	€ 206.691,74
Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:	soggetti convenzionati con il Ministero Attività produttive vedi all. 3

Provincia autonoma di TRENTO

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 406.668,67

Criteri di priorità regionali: non individuati

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:
Provincia autonoma di Trento
Agenzia del lavoro - Area Incentivi - Imprenditorialità femminile
Via R. Guardini n. 75
38100 TRENTO

REGIONE VENETO

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 5.073.091,89

Criteri di priorità regionali:
criterio settoriale - classifica ISTAT '91
- sezione M codice 80.10.1 "istruzione di grado preparatorio: scuole materne, giardini d'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie" punti 10
- sezione N codice 85.31 "assistenza sociale residenziale" punti 10
- sezione N codice 85.32 "assistenza sociale non residenziale" punti 10

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:
Veneto Sviluppo s.p.a.
Ufficio Finanza Tradizionale
Via Cà Marcello, 67/2
30172 VENEZIA (Mestre)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 1.865.806,95

Criteri di priorità regionali: non individuati

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste
P.zza della Borsa n. 14
34121 TRIESTE

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine
Via Morpurgo n. 14
33100 UDINE

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia
Via Crispi n. 10
34170 GORIZIA

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone
C.so Vittorio Emanuele n. 47
33170 PORDENONE

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 3.221.307,88

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: soggetti convenzionati con il Ministero Attività produttive vedi all. 3

REGIONE TOSCANA

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 5.463.726,60

Criteri di priorità regionali: non individuati

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:

Artigiancredito Toscano
Via Masaccio 215 - 50123 FIRENZE
(per le imprese iscritte all'albo degli artigiani)

Fidi Toscana,
P.zza Repubblica 6 - 50123 FIRENZE
(per le altre imprese)

REGIONE UMBRIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 2.312.782,50

Criteri di priorità regionali:
criterio settoriale - classifica ISTAT '91

da E 40.10 a E 41.00.2 punti 0,50
da K 72.10 a K 72.60.2 punti 0,50
da K 73.10 a 73.20 punti 0,50
O 92.52 punti 0,50

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:

Regione dell'Umbria - Servizio IX "Pol. di sostegno alle imprese" - Direzione Regionale Attività produttive
Via M. Angeloni 61 06100 PERUGIA

REGIONE MARCHE

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 2.064.473,08

Criteri di priorità: non individuati

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:

Regione Marche, Servizio formazione professionale e problemi del lavoro
Via Tiziano 44 -
60125 ANCONA

REGIONE LAZIO

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 12.685.422,71

Criteri di priorità regionali: non individuati

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:

BIC LAZIO SpA
Incubatore Acropoli di Ferentino
Via Casilina 246
03013 FERENTINO FR

REGIONE ABRUZZO

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 2.666.095,15

Criteri di priorità regionali: non individuati

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione:

Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione delle politiche attive del lavoro della formazione e dell'istruzione
Via Raffaello 137
65124 PESCARA

REGIONE MOLISE

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 1.844.059,41

Criteri di priorità regionali:
criterio territoriale
iniziative ricadenti nei Comuni danneggiati dal sisma del 31.10.2002 così come individuati dal COM di Larino punti 10

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: Regione Molise
Assessorato alla Attività produttive
Settore Industria
Via Roma 84
86100 CAMPOBASSO

REGIONE CAMPANIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 27.789.492,58

Criteri di priorità regionali:
criterio settoriale - classifica ISTAT '91

Manifatturiero

DA (nota n. 1)	punti 10
DB, DC, DD, DE, DI, DL, DN	punti 10

Turismo

55.23.5	punti 10
da 55.30.1 a 55.30.2	punti 10
da 55.30.4 a 55.52.0	punti 10
da 63.30.1 a 63.30.2	punti 10

Servizi

71.10.0	punti 10
71.21.0	punti 10
71.33.0	punti 10
da 71.40.1 a 71.40.2	punti 10
da 74.14.5 a 74.14.6	punti 10
da 74.40.1 a 74.50.0	punti 10
da 74.70.1 a 74.70.2	punti 10
da 74.81.1 a 74.83.5	punti 10
74.84.5	punti 10
74.84.6 (nota n. 2)	punti 10
da 85.14.1 a 85.14.3 (nota n. 3)	punti 10
85.14.4	punti 10
da 85.31.0 a 85.32.0	punti 10
92.31 (nota n. 4)	punti 10
da 92.33.0 a 92.34.4	punti 10
da 92.51.0 a 92.52.0	punti 10
da 92.61.2 a 92.61.6	punti 10
92.62.2 (nota n. 5)	punti 10
92.62.3	punti 10
da 93.01.1 a 93.01.2	punti 10
da 93.02.2 a 93.02.4	punti 10
da 93.04.1 a 93.04.2	punti 10

Commercio

da 52.11.4 a 52.11.5	punti 5
da 52.21.0 a 52.22.2	punti 5
da 52.24.1 a 52.27.4	punti 5
da 52.32.0 a 52.33.2	punti 5
da 52.42.1 a 52.45.5	punti 5
da 52.47.1 a 52.48.8	punti 5
52.48.9 (nota n. 6)	punti 5

Nota 1) limitatamente agli investimenti ammissibili, nel rispetto delle eventuali limitazioni imposte dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni contenute nel Programma Operativo Regionale (P.O.R.) e relativo complemento di programmazione attualmente in vigore.
Nota 2) limitatamente ad "Altre attività di conservazione e restauro di opere d'arte"
Nota 3) limitatamente ad "Attività sanitarie svolte da ostetriche, infermieri, fisioterapisti ed altre attività professionali paramediche indipendenti"
Nota 4) limitatamente a "Creazioni in campo letterario" ed a "Creazioni ed interpretazioni nel campo della regia di spettacolo, della recitazione, della musica, della pittura, della scultura ed altre creazioni ed interpretazioni artistiche e letterarie"
Nota 5) limitatamente ad "Attività professionali sportive svolte da atleti, da allenatori, istruttori ed insegnanti ed altre attività professionali sportive indipendenti"
Nota 6) limitatamente al "Commercio al dettaglio di forniture di bordo, di forniture di casermaggio, di case di prevenzione e pena, di fiori, piante e sementi", alla "filatelia e numismatica", al "Commercio di animali vivi da affezione", ed al "Commercio al dettaglio di carte da parati, di spaghi e cordami, di altri prodotti n.c.a."

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: le domande dovranno essere presentate esclusivamente ai soggetti convenzionati con la Regione Campania elencati nell'all. 2.
N.B. Le imprese che riconfermano le domande già presentate nel precedente bando, ai sensi del punto 12 della circolare citata all'art.1 del presente decreto, dovranno inoltrare la richiesta alla stessa Banca che ha curato la precedente istruttoria.

REGIONE BASILICATA

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 2.382.977,38

Criteri di priorità: non individuati

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: Regione Basilicata - Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell'impresa.
Via Anzio n. 44
85100 POTENZA

REGIONE PUGLIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 16.451.466,76

Criteri di priorità:
criterio settoriale - classifica ISTAT '93

- sezione K cod. di attività 72	informatica e attività connesse	punti 10
- sezione K cod. di attività 73	ricerca e sviluppo	punti 10
- sezione K cod. di attività 74	altre attività professionali e imprenditoriali	punti 10
- sezione H cod. di attività 55.11	alberghi e motel con ristorante	punti 10
- sezione H cod. di attività 55.12	alberghi e motel senza ristorante	punti 8
- sezione H cod. di attività 55.2	campeggi e altri alloggi per brevi soggiorni	punti 6
- sezione H cod. di attività 55.21.1	ostelli della gioventù	punti 10
- sezione H cod. di attività 55.22	campeggi e aree attrezzate per roulottes	punti 6
- sezione H cod. di attività 55.23.1	villaggi turistici	punti 9
- sezione H cod. di attività 55.23.4	affittacamere, case per vacanze	punti 3
- sezione H cod. di attività 55.23.5	agriturismo	punti 10
- sezione H cod. di attività 55.23.6	altri esercizi alberghieri complementari	punti 6
- sezione H cod. di attività 63.30	attività delle agenzie di viaggio	punti 10

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: Finpuglia spa
Via Borsellino e Falcone 2
70125 BARI

REGIONE CALABRIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 11.091.938,74

Criteri di priorità:
criterio settoriale - classifica ISTAT '93
DA - INDUSTRIE ALIMENTARI DELLE BEVANDE E DEL TABACCO punti 10
"limitatamente agli investimenti ammissibili, nel rispetto delle eventuali limitazioni imposte dalla normativa comunitaria e delle disposizioni contenute nel Programma Operativo Regionale (POR) e relativo complemento di programmazione attualmente in vigore"
DB - INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO punti 10
DC INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI punti 10
DD - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO punti 10
DE - FABBRICAZIONE DELLA PASTA-CARTA, DELLA CARTA E DEI PRODOTTI DELLA CARTA: STAMPA ed EDITORIA (da 21 a 22.23) punti 10
DG - 24.63 FABBRICAZIONE DI OLI ESSENZIALI punti 10
DI - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI:
26.1 - Fabbricazione di vetro e prodotti in vetro punti 10
26.15.1 - Lavorazione e trasformazione del vetro cavo punti 10
26.15.2 - Lavorazione di vetro a mano e a soffio punti 10
26.21 - Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali punti 10
26.7 Taglio, modellatura e finitura della pietra punti 10
26.70.2 - Lavorazione artistica del marmo e altre pietre affini; lavori in mosaico punti 10

DN ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE:
36.11 Fabbricazione di sedie e sedili punti 10
36.11.1 - Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni punti 10
36.11.2 - Fabbricazione di poltrone e divani punti 10
36.11.21 - Fabbricazione di poltrone e divani (compresi i telai) punti 10
36.11.22 - Attività di tappezzeria punti 10
36.14.1 - Fabbricazione di altri mobili in legno punti 10
36.14.12 - Finitura di mobili, laccatura e doratura dei mobili punti 10
36.14.13 - Restauro di mobili punti 10
36.14.2 - Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale punti 10
36.15 - Fabbricazione di materassi punti 10
36.2 - Gioielleria ed oreficeria punti 10
36.22 - Fabbricazione di oggetti di gioielleria e articoli connessi n.c.a. punti 10
36.22.1 - Fabbr. oggetti di gioielleria e oreficeria di metalli preziosi o rivestiti in metalli preziosi punti 10
36.3 - Fabbricazione di strumenti musicali punti 10
36.4 - Fabbricazione di articoli sportivi punti 10
36.5 - Fabbricazione di giochi e giocattoli punti 10
36.63.6 - Fabbricazione di oggetti di cancelleria e di altri articoli n.c.a punti 10
37 - Recupero e preparazione per il riciclaggio punti 10

H - ALBERGHI E RISTORANTI punti 10

I - TASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI:
63.3 - Attività delle ag. di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a. punti 10
63.30.1 - Attività delle agenzie di viaggio e turismo (compresi i tour operator) punti 10
63.30.2 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici punti 10
63.30.21 - Guide turistiche punti 10
63.30.22 - Accompagnatori turistici punti 10
63.4 - Attività delle altre agenzie di trasporto punti 10
63.40.1 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali punti 10
63.40.2 - Intermediari dei trasporti punti 10

64.12 - Attività di corriere diverso da quelli postali nazionali punti 10

72 - Informatica e attività connesse:
72.1 - Consulenza per installazione di elaboratori elettronici punti 10
72.2 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica punti 10
72.3 Elaborazione elettronica dei dati punti 10
72.4 Attività delle banche dei dati punti 10
72.5 - Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici punti 10
72.6 - Altre attività connesse all'informatica punti 10
72.60.1 - Servizi di telematica, robotica, eidomatica punti 10
72.60.2 - Altri servizi connessi all'informatica punti 10
73 - Ricerca e sviluppo:
73.1 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria punti 10
73.10.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della matematica punti 10
73.10.02 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della statistica punti 10
73.10.03 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della fisica punti 10
73.10.04 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica punti 10
73.10.05 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia punti 10
73.10.06 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia punti 10
73.10.07 - Altre att. di ricerca e sviluppo sper. nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria punti 10
73.2 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche punti 10
73.20.01 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'economia punti 10
73.20.02 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della psicologia punti 10
73.20.03 - Altre attività di ricerca e sviluppo sper. nel campo delle scienze sociali e umanistiche punti 10
74.30.1 - Collaudi e analisi tecniche dei prodotti punti 10
74.82.1 - Confezionamento di generi alimentari punti 10
74.82.2 - Confezionamento di generi non alimentari punti 10
74.84.5 - Design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioiellerie, mobili e altri beni personali o per la casa punti 10
74.84.67 - Conservazione e restauro di opere d'arte punti 10

O - Altri servizi pubblici:
92.31 - Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie punti 10
92.31.01 - Creazioni nel campo letterario punti 10
92.31.02 - Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo punti 10
92.31.03 - Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione punti 10
92.31.04 - Creazioni e interpretazioni nel campo della musica punti 10
92.31.05 - Creazioni e interpretazioni nel campo della pittura punti 10
92.31.06 - Creazioni e interpretazioni nel campo della scultura punti 10
92.31.07 - Altre creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie punti 10
92.31.08 - Organizzazione di spettacoli, concerti, ecc. punti 10
92.32 - Gestione di sale di spettacoli e attività connesse punti 10
92.33 - Attività riguardanti i parchi di divertimento punti 10
92.34 - Altre attività di intrattenimento e spettacolo n.c.a. punti 10
92.72 - Altre attività ricreative n.c.a. punti 10
93 - Altre attività dei servizi:
93.04 - Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico punti 10
93.04.1 - Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) punti 10
93.04.2 - Stabilimenti idropinici ed idrotermali punti 10

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: Regione Calabria
Dipartimento Industria - Ufficio Legge 215/92
V.le Cassiodoro - Palazzo Europa
88060 S. Maria di Catanzaro

REGIONE SICILIA

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 26.357.119,04

Criteri di priorità: non individuati

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: soggetti convenzionati con la Regione Siciliana vedi all. 3

REGIONE SARDEGNA

Importo delle risorse complessivamente disponibili: € 8.822.396,66

Criteri di priorità:
criterio settoriale - classifica ISTAT '91

Agricoltura

da 01 a 01.42 punti 8

Iniziative riguardanti la produzione, trasformazione e valorizzazione delle produzioni tipiche (marchi riconosciuti o in via di riconoscimento DOP, IGP, AS, Regg. CE 2081/92, 2082/92, DOC, IGT, DOCG, L. 164/92)

Alle predette iniziative viene attribuito un punteggio suppletivo in funzione della loro localizzazione, secondo il seguente schema:
- iniziative ricadenti in zone montane ai sensi delle direttive CE 75/268 - 75/273 - 84/167 punti 10
- iniziative ricadenti in zone svantaggiate ai sensi delle direttive CE 75/268 - 75/273 - 84/167 punti 8

Attività Manifatturiere

Iniziative che valorizzano i prodotti di nicchia

da 15.8 a 15.9 punti 10

Iniziative che utilizzano e trasformano le materie prime locali

20.5 punti 8

26.8 punti 9

Iniziative che valorizzano i prodotti tradizionali, nel settore tessile e le attività innovative nel settore dell'abbigliamento

17 punti 9

da 18.1 a 18.2 punti 9

Commercio, Turismo e Servizi

Iniziative che sostengono lo sviluppo turistico attraverso la creazione di strutture ricettive, quali albergo diffuso, bed & breakfast e agriturismo

55.23 punti 9

Iniziative che promuovono servizi di supporto al turismo e l'organizzazione del tempo libero

92.31 punti 10

92.34.4 punti 10

92.6 punti 10

92.7 punti 10

Iniziative nel settore dei servizi logistici (d'appoggio alle strutture produttive per la distribuzione-immagazzinamento dei prodotti)

74.84 punti 9

Servizi avanzati di telematica e telecomunicazioni

72.60.1 punti 8

64.20.0 punti 8

Indirizzo cui inviare le domande di agevolazione: Regione Sardegna
Servizio Lavoro e Politiche Incentivi - Settore Lavoro
Via XXXVIII Febbraio n. 5
09131 CAGLIARI

ALLEGATO 2

Elenco dei soggetti convenzionati con la Regione Campania:

IntesaBCI Mediocredito s.p.a.

MPS Merchant s.p.a.

Raggruppamento temporaneo d'imprese costituito da:
Mediocredito Centrale s.p.a.
Banco di Sicilia s.p.a.
Irfis Mediocredito della Sicilia s.p.a.

Raggruppamento temporaneo d'imprese costituito da:
Artigiancassa s.p.a.
Banca Nazionale del lavoro s.p.a.

Raggruppamento temporaneo d'imprese costituito da:
Prominvestment s.p.a.
Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l.
ICCREA Banca s.p.a.
Mediobanca Banca di credito finanziario s.p.a.
Mediocredito Fondiario Centro Italia s.p.a

Raggruppamento temporaneo d'imprese costituito da:
Banca dell'Umbria 1462 s.p.a.
Banca Mediocredito s.p.a.
Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia s.p.a.

Raggruppamento temporaneo d'imprese costituito da:
Europrogetti e finanza s.p.a.
Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a.
Banca Credito Cooperativo di Arborea s.c.a.r.l.
Banca Sella s.p.a.
Società Finanziaria Rinascita Sardegna s.p.a.

ALLEGATO 3

Elenco dei soggetti convenzionati con il Ministero delle attività produttive e con la Regione Siciliana

IntesaBCI Mediocredito s.p.a.

MPS Merchant s.p.a.

Raggruppamento temporaneo d'imprese costituito da:
Mediocredito Centrale s.p.a.
Banco di Sicilia s.p.a.
Irfis Mediocredito della Sicilia s.p.a.

Raggruppamento temporaneo d'imprese costituito da:
Artigiancassa s.p.a.
Banca Nazionale del lavoro s.p.a.

Raggruppamento temporaneo d'imprese costituito da:
Prominvestment s.p.a.
Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l.
ICCREA Banca s.p.a.
Mediobanca Banca di credito finanziario s.p.a.
Mediocredito Fondiario Centro Italia s.p.a

Raggruppamento temporaneo d'imprese costituito da:
Banca dell'Umbria 1462 s.p.a.
Banca Mediocredito s.p.a.
Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia s.p.a.

Raggruppamento temporaneo d'imprese costituito da:
Europrogetti e finanza s.p.a.
Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a.
Banca Credito Cooperativo di Arborea s.c.a.r.l.
Banca Sella s.p.a.
Società Finanziaria Rinascita Sardegna s.p.a.

Raggruppamento temporaneo d'imprese costituito da:
Banca per il Leasing Italease s.p.a.
Banca Popolare Emilia Romagna s.p.a.
Banca Popolare di Bari s.p.a.
Banca Popolare di Sondrio s.p.a.
Banco di Sardegna s.p.a.
Efibanca s.p.a.
Meliorbanca s.p.a.

02A13657

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2002.

Dichiarazione di calamità naturale nel comune di Camerota in dipendenza delle mareggiate del 27, 28 e 29 dicembre 1999.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza, datata 5 gennaio 2000, con la quale la Federcoopesca, la Lega pesca e l'AGCI pesca, su segnalazione di alcune marinerie della Campania, hanno chiesto il riconoscimento di eccezionale calamità naturale a seguito della violenta mareggiata del 28 dicembre 1999 che ha causato danni alle strutture portuali, ai pescherecci ed agli impianti di allevamento;

Vista la documentazione tecnica prodotta dalla Soc. coop. Attività Pesca Sud a r.l., con sede in Marina di Camerota, comprovante i danni subiti dall'impianto di maricoltura della citata cooperativa a seguito del fenomeno sopra menzionato;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento, occorso nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 1999, nel comune di Camerota;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 29 maggio 2002, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale nel comune di Camerota (Salerno);

Decreta:

Art. 1.

A seguito della violenta mareggiata abbattutasi il 27, 28 e 29 dicembre 1999 sulle coste campane, che ha causato danni all'impianto di maricoltura della Soc. coop. Attività Pesca Sud a r.l., è dichiarato lo stato di calamità naturale nel comune di Camerota (Salerno).

Art. 2.

Al fine della concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato al presente decreto, sono presentate, a cura delle imprese di pesca, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 novembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

Modello di domanda

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di titolare dell'impianto/o dell'impresa di pesca/o legale rappresentante della società .... con sede in .... via .... codice fiscale .... partita IVA .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatore/o armatrice del m/p .... matricola .... del R.N.M.G. di .... , di T.S.L. .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1. Autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca al n. ....;

di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso (ovvero, se non è iscritto alla camera di commercio, di essere iscritto al tribunale - sezione fallimentare);

di aver subito danni in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale.

2. Numero del conto corrente bancario .... intestato all'armatore del natante/o al titolare dell'impianto/o al legale rappresentante della società, presso la Banca ...., sede di ...., codice A.B.I. ...., codice CAB ...., sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato.

3. Dichiarazione della città di residenza del presidente e dei singoli soci del consiglio di amministrazione (se trattasi di società titolare di impianto).

4. Certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'Albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci (se trattasi di società), attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente.

5. Copia autenticata del modello unico di dichiarazione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità e di quello dell'anno precedente (se trattasi di ditta individuale).

6. Copia conforme della documentazione di spesa attestante il rifacimento delle strutture danneggiate o l'acquisto di attrezzature sostituite a seguito di perdita o danneggiamento.

Il sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, solamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Data ....

Firma ....

02A13624

DECRETO 13 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 16 novembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessità di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Bitto», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2002, protocollo numero 63508;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bitto»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di trenta giorni a far data dal 16 novembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 13 novembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A13637

DECRETO 13 novembre 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002 e 2 luglio 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 16 novembre 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessità di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di

Norcia», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2002, protocollo numero 65366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.», con sede in Todi (Perugia), Frazione Pantalla n. 39, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002 e 2 luglio 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 novembre 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 13 novembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

02A13638

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 ottobre 2002.

Modifiche contrattuali di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i decreti dirigenziali numeri 469 del 17 maggio 2001, 712 del 9 luglio 2001, 1139 del 24 ottobre 2001 e 793 del 3 giugno 2002, e con i quali la CM Manzoni S.r.l., la Magneti Marelli S.p.a. e la Guala Closures S.p.a. sono state ammesse al finanziamento e/o sono state apportate modifiche contrattuali;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 10 settembre e 1° ottobre 2002, di cui al punto 8, del resoconto sommario, in merito alle richieste di modifiche contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

3028 CM Manzoni S.r.l. - Fusignano (Ravenna) - Nuovo materiale elastomerico per la ricostruzione del battistrada per pneumatici per autoveicoli - Rispetto a quanto decretato in data: 17 maggio 2001;

variazione titolarità: da CM Manzoni S.r.l. a CM Manzoni S.p.a.

7187 Magneti Marelli S.p.a. - Milano - Sistema elettronico distribuito per autoveicoli richiedenti elevati standard di sicurezza e prestazioni - Step 10 - Rispetto a quanto decretato in data: 3 giugno 2002;

variazione titolarità: da Magneti Marelli S.p.a. a Magneti Marelli Holding S.p.a.

7189 Magneti Marelli S.p.a. - Milano - Aree di miglioramento della sicurezza Attiva-Amisat - Rispetto a quanto decretato in data: 3 giugno 2002;

variazione titolarità: da Magneti Marelli S.p.a. a Magneti Marelli Holding S.p.a.

377 Guala Closures S.p.a. - Alessandria - Sistema di chiusura dotato di mezzi atti ad impedire il riutilizzo della bottiglia - Rispetto a quanto decretato in data: 9 luglio 2001 e 24 ottobre 2001;

variazione titolarità: da Guala Closures S.p.a. alla nuova Guala Closures S.p.a. quale incorporante della originaria richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A013361

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 25 novembre 2002.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella *A* allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Atteso che, alla luce di quanto disposto dalla lettera dell'Ufficio del coordinamento legislativo n. 3-3478/UCI del 6 marzo 2001 a firma dell'on.le Ministro *pro-tempore*, la competenza all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale, non investendo questioni riconducibili alla sfera di indirizzo politico, deve intendersi dinamicamente trasferita al direttore dell'Agenzia delle dogane;

Vista la determinazione 6 giugno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2002 con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo alla stessa agevolazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1207) «Confraternita di Misericordia di Prata di Principato Ultra», con sede in Prata di Principato Ultra (Avellino);

1208) «Confraternita di Misericordia di Fontanarosa, con sede in Fontanarosa (Avellino);

1209) «A.S.I.», con sede in Capaccio (Salerno);

1210) «Nuova Croce Azzurra, con sede in Cosenza;

1211) «Associazione Croce Verde Silana Volontari Pubblica Assistenza, con sede in S. Giovanni in Fiore (Cosenza);

1212) Croce Viola, con sede in Mammola (Reggio Calabria);

1213) A.S.P.A. (Acri Soccorso Pronto Aiuto), con sede in Acri (Cosenza);

1214) Croce Verde Lametina, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro);

1215) «Solidarietà del Comune di Limbadi», con sede in Limbadi (Vibo Valentia);

1216) Associazione Mutuo Soccorso Valle Vigezzo, con sede in Santa Maria Maggiore (Vibo Valentia);

1217) Insigne Arciconfraternita del S.S. Sacramento, con sede in Portoferraio (Livorno);

1218) «C.I.S.O.M. - Sardegna Centrale», con sede in Oristano;

1219) Associazione Volontaria di Soccorso (A.V.S.) Meana Sardo, con sede in Meana Sardo (Nuoro);

1220) Associazione Protezione Civile «Lungoni», con sede in S. Teresa di Gallura (Sassari);

1221) A.D.V.S. Associazione Donatori Volontari del Sangue, con sede in Ozieri (Sassari);

1222) Associazione di Volontari Pubblica Assistenza «Croce Azzurra», con sede in Calagonone (Nuoro);

1223) Delta 2000 ONLUS, con sede in Quartu S. Elena (Cagliari);

1224) Associazione Volontari Soccorso Emergenza Radio (A.V.S.E.R.), con sede in Barletta (Bari);

1225) Associazione di Volontariato «P.A. La Luce», con sede in Laterza (Taranto);

1226) Confraternita di Misericordia di Brindisi, con sede in Brindisi;

1227) Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Latiano, con sede in Latiano (Brindisi);

1228) UNIVOL Modugno «Soccorso Volontario», con sede in Modugno (Bari);

1229) Associazione Volontari «G. Marconi» Emergenza Radio - Spinazzola, con sede in Spinazzola (Bari);

1230) Confraternita di Misericordia di Pachino, con sede in Pachino (Siracusa);

1231) Confraternita di Misericordia di Castiglione di Sicilia, con sede in Castiglione di Sicilia (Catania);

1232) Confraternita di Misericordia di Alessandria della Rocca, con sede in Alessandria della Rocca (Agrigento);

1233) Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde-Montechiaro d'Asti, con sede in Montechiaro d'Asti (Asti);

1234) Croce Bianca Rotaliana Onlus, con sede in Mezzolombardo (Trento);

1235) Opera di Soccorso dell'Ordine di S. Giovanni in Italia - Sezione di Fiumicello, con sede in Fiumicello (Udine);

1236) Associazione Volontariato Grevigiano, con sede in Greve in Chianti (Firenze).

Art. 2.

L'Associazione di pubblica assistenza marina di Pisa, con sede in Marina di Pisa (Pisa), già inserita nell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso di cui all'art. 1, nel decreto 24 settembre 1964, al n. 50, ha modificato la propria denominazione sociale in Pubblica Assistenza Litorale Pisano, senza modificare la natura della associazione stessa.

La denominazione dell'Associazione Volontaria di Pronto Soccorso e Assistenza, con sede in Lurago d'Erba, inserita al n. 741 nell'elenco di cui al citato art. 1, viene rettificata in S.O.S. Lurago d'Erba - Associazione Volontaria, con sede in Lurago d'Erba (Como).

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2002

Il direttore dell'agenzia: GUAIANA

02A13689

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 18 novembre 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INPS.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Vista la nota n. 3004735 del 31 ottobre 2002 dell'Istituto nazionale presidenza sociale in cui è individuato un ulteriore immobile di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

È di proprietà dell'Istituto nazionale della previdenza sociale il seguente beni immobile: Roma, via Fosse di Castello n. 5, int. 5, partita n. 62385, foglio n. 476, particella n. 215, subalterno n. 11.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2002

Il direttore: SPITZ

02A13728

DECRETO 18 novembre 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota del 23 settembre 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i seguenti beni immobili:

Regione	Sede	Part.	Comune	Indirizzo	Part. cat.	Foglio	Map	Sub
Lazio	70002	2179	Roma	Via Nemorense, 116	62368	567	170	21
Lazio	70002	2143	Roma	Via Pinerolo, 31	62368	926	133	11
Lazio	70002	2143	Roma	Via Pinerolo, 31	62368	926	133	16

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2002

Il direttore: SPITZ

02A13730

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI» DI ROMA

DECRETO 16 ottobre 2002.

Approvazione delle modifiche al regolamento elettorale.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni in data 23 luglio 2002 (verbale n. 130 del comitato direttivo) e del 24 luglio 2002 (verbale n. 129 del consiglio di amministrazione), con le quali sono state approvate le modifiche al regolamento elettorale dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;

Considerato che le modifiche al regolamento sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 30 luglio 2002 (pos. 1-*bis*/B prot. n. 1531);

Considerata la nota dell'8 ottobre 2002, prot. n. 1210, con la quale si comunica che detto Ministero non ha osservazioni da formulare in merito al regolamento;

Visto il provvedimento urgente del presidente del 16 ottobre 2002;

Decreta:

Sono approvate le unite modifiche al regolamento generale d'organizzazione dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 16 ottobre 2002

Il presidente: FIGÀ - TALAMANCA

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ELEZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Art. 1.

Corpo elettorale

Alle elezioni dei sette componenti del comitato direttivo dell'I.N.d.A.M. di cui al comma 2, dell'art. 6, della legge 11 dicembre 1992, n. 153, partecipano i professori ordinari e associati, di ruolo e fuori ruolo, appartenenti ad università e a istituti di istruzione universitaria italiani, docenti delle discipline matematiche elencate nell'allegato *A*.

I docenti di cui al comma 1 godono, purché in servizio alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di indizione delle elezioni, tanto dell'elettorato attivo quanto dell'elettorato passivo.

Art. 2.

Elezioni - Commissione elettorale

Le elezioni hanno luogo ogni quattro anni e sono indette dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica almeno centoventi giorni prima della scadenza dei componenti del comitato direttivo uscente. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le elezioni vengono indette dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro sessanta giorni da quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento del presidente dell'I.N.d.A.M. di emanazione del presente regolamento. Alle operazioni elettorali e agli scrutini per le elezioni del presente regolamento sovrintende una commissione nominata dal presidente dell'I.N.d.A.M., costituita da cinque componenti effettivi e due supplenti, scelti tra coloro che sono provvisti dell'elettorato.

La commissione nella sua prima adunanza elegge il presidente e il segretario nel proprio seno.

Art. 3.

Procedimento elettorale

Le elezioni hanno luogo mediante un procedimento elettorale complesso, articolato in due gradi. Nel corso delle elezioni di primo grado, gli elettori vengono chiamati a scegliere, indifferentemente in tutto il corpo elettorale, trentasei «grandi elettori».

Nel corso delle elezioni di secondo grado, i trentasei «grandi elettori», dopo un'accurata analisi dell'attività svolta dall'I.N.d.A.M. nell'ultimo quadriennio e una ponderata valutazione dell'attività che l'Istituto sarà chiamato a svolgere nel futuro quadriennio, procederanno ad indicare i sette componenti del comitato direttivo prescegliendoli al loro interno come al loro esterno.

Art. 4.

Elenco degli elettori - Rettifiche

L'elenco nominativo dei professori che hanno titolo per prendere parte alla votazione è formato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è comunicato all'I.N.d.A.M. entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di indizione delle elezioni. Tale elenco viene, sotto la sorveglianza della commissione elettorale, distribuito a tutte le università italiane o Istituti di istruzione universitaria, entro venti giorni da quelli del suo ricevimento da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con invito ai rettori e ai direttori di affissione all'albo delle rispettive università e istituti per non meno di venti giorni.

Di quanto sopra viene dato immediato avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi hanno facoltà di fare opposizione, entro venti giorni dal dì di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso previsto dal precedente comma, tramite i rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione universitaria, alla commissione elettorale di cui all'art. 2.

L'opposizione deve comunque pervenire all'I.N.d.A.M. entro quaranta giorni da quello della data di pubblicazione del citato avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

La commissione elettorale, con deliberazione motivata, accoglie o respinge le opposizioni, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, e nei giorni successivi dà avviso ai rettori e ai direttori delle variazioni da apportare agli elenchi che sano stati loro precedentemente inviati.

Art. 5.

Seggi elettorali - Schede

Almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni presso ogni università o istituto di istruzione universitaria è costituito dal presidente dell'I.N.d.A.M. un seggio elettorale composto da quattro docenti, di cui uno con funzione di supplente, designati dalla commissione elettorale.

Ogni seggio elegge il proprio presidente.

La commissione elettorale farà tempestivamente pervenire a ciascun seggio elettorale le schede di votazione.

Ogni scheda reca da un lato un tagliando sul quale devono essere apposti il timbro dell'I.N.d.A.M. e la firma di un componente della commissione elettorale, nonché la firma del Presidente del seggio elettorale competente. Unitamente alle schede sarà fatto pervenire al seggio elettorale l'elenco degli aventi diritto al voto, predisposto con uno spazio libero accanto a ciascun nome affinchè ogni interessato, prima di esercitare il diritto di voto, possa apporvi la propria firma.

Art. 6.

Elezioni di primo grado

Nel giorno prestabilito le votazioni hanno inizio alle ore 9 e terminano alle ore 18.

Aperta la votazione, il presidente del seggio consegna a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale, una scheda, curando che l'elettore stesso provveda ad apporre la propria firma sull'apposito elenco.

Ciascun elettore vota scrivendo, in modo chiaro e leggibile, nella parte centrale della scheda il nome e cognome dei candidati che intende designare, in numero non superiore a dodici. Eventuali designazioni in eccedenza sono nulle. Il voto è individuale e segreto.

Effettuata la votazione, la scheda deve essere ripiegata accuratamente e restituita al Presidente del seggio che la inserisce, in presenza dell'elettore, nell'urna.

I docenti impossibilitati a votare nell'università di appartenenza, possono votare nell'università più vicina nella quale esista il seggio elettorale, purché muniti di dichiarazione del rettore dell'università di appartenenza attestante il possesso dei requisiti per esercitare il diritto di voto.

Decorsa l'ora prevista per la chiusura delle votazioni, i membri del seggio elettorale:

a) accertano il numero dei votanti che risulta dall'elenco;

b) estraggono le schede verificando che il loro numero corrisponda a quello dei votanti;

c) raccolgono e chiudono in plichi separati che saranno immediatamente sigillati e firmati esternamente dai membri stessi, le schede votate e le schede non utilizzate;

d) redigono e sottoscrivono apposito processo verbale a cui allegano, quale parte integrante, l'elenco dei votanti.

Detto materiale dovrà quindi essere consegnato inmediatamente ai direttori amministrativi che provvederanno, entro tre giorni dalle elezioni, a far pervenire i plichi, tramite una persona debitamente autorizzata, al Presidente della commissione elettorale dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» - Città Universitaria - Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma, ove si svolgeranno le operazioni di scrutinio.

Lo spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti viene effettuato dalla commissione elettorale in seduta pubblica.

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale, firmato dai componenti della commissione, dal quale risultano i nominativi dei trentasei docenti prescelti allo scopo di eleggere i sette componenti del comitato direttivo dell'IN.d.A.M.

Nell'ipotesi in cui due o più candidati conseguano un egual numero di voti, prevale colui che ha una maggiore anzianità di ruolo; a parità di anzianità di ruolo viene preferito colui che è più anziano di età.

Art. 6-*bis.*

Procedure telematiche

Le procedure di cui i precedenti articoli 4, 5 e 6 possono essere sostituite da procedure telematiche che prevedono:

1. la definizione dell'elenco dell'elettorato attivo e passivo, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 del presente regolamento;

2. la pubblicità per via telematica degli elenchi e la possibilità di presentare opposizione entro venti giorni dalla pubblicazione degli stessi;

3. l'accertamento dell'identità dell'elettore e la segretezza del voto.

Le procedure telematiche sono definite, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con provvedimento del Presidente, che sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 7.

Elezioni di secondo grado

Non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della conclusione delle elezioni di primo grado, il presidente dell'I.N.d.A.M. convoca i trentasei eletti in Roma, presso la sede dell'Istituto, mediante avviso scritto, contenente il seguente ordine del giorno:

1) esame dell'attività svolta dall'I.N.d.A.M. nell'ultimo quadriennio;

2) prospettive di attività dell'I.N.d.A.M. per il prossimo quadriennio;

3) elezione dei sette componenti del Comitato direttivo dell'I.N.d.A.M.

Il presidente dell'I.N.d.A.M. presiede la riunione dell'assemblea elettorale per quanto riguarda i primi due punti posti all'ordine del giorno. La riunione è valida se sono presenti almeno ventisette elettori su trentasei.

Le elezioni di cui al punto 3) hanno luogo a scrutinio segreto, mediante l'utilizzazione di schede a tale fine predisposte dalla commissione elettorale, con un procedimento analogo a quello descritto nell'art. 6.

Ciascun elettore può esprimere 4 voti di preferenza, scegliendo i candidati anche al di fuori dell'assemblea elettorale, purché naturalmente fra coloro che sono dotati di elettorato attivo e passivo.

Le schede vengono raccolte in apposita urna dalla commissione elettorale, la quale, ultimata la votazione, procede seduta stante allo scrutinio, proclamando, mediante processo verbale sottoscritto da tutti i suoi componenti, i nomi degli eletti.

Tutti gli atti relativi alle elezioni vengono subito rimessi in originale al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affinché egli possa procedere alla nomina del Comitato direttivo dell'I.N.d.A.M.

Art. 8.

Vacanze del comitato direttivo

Nell'ipotesi in cui nel corso del quadriennio di durata del comitato direttivo abbiano a verificarsi per dimissioni, decadenza od altra causa delle vacanze, ai posti che si renderanno liberi saranno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nominati componenti del comitato direttivo coloro che seguono nell'ordine nell'elenco dei candidati non eletti.

Art. 9.

Durata in carica

I componenti del comitato direttivo non possono essere confermati nella carica se non per una sola volta consecutiva.

ALLEGATO *A*

Elenco delle discipline matematiche

Codice settore	Settore
MAT/01 ex A01A	Logica matematica
MAT/02 ex A01B	Algebra
MAT/03 ex A01C	Geometria
MAT/04 ex A01D	Matematiche complementari
MAT/05 ex A02A	Analisi matematica
MAT/06 ex A02B	Probabilità e statistica matematica
MAT/07 ex A03X	Fisica matematica
MAT/08 ex A04A	Analisi numerica
MAT/09 ex A04B	Ricerca operativa

02A13517

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31606 del 28 ottobre 2002, è esteso a due lavoratori CFL il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 3, comma 1, legge n. 223/1991, della S.p.a. T&T Costruzioni generali, unità di Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 20 novembre 2001 al 19 novembre 2002.

Con decreto n. 31619 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. RCS Periodici, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 1° marzo 2002 al 31 agosto 2002.

Con decreto n. 31620 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. RCS Editori - Settore periodici, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 1° marzo 2002 al 31 agosto 2002.

Con decreto n. 31621 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fornileghe, con sede in Breno (Brescia), unità di Breno, per il periodo dal 5 maggio 2002 al 4 novembre 2002.

Con decreto n. 31622 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Omicron Manufacturing, con sede in Rieti, unità di Rieti, per il periodo dal 10 luglio 2002 al 9 gennaio 2003.

Con decreto n. 31623 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Watts Londa, con sede in Lavis (Trento), unità di Lavis, per il periodo dal 2 ottobre 2002 al 1° aprile 2003.

Con decreto n. 31624 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Veta '86, con sede in Ortona (Chieti), unità di Ortona, per il periodo dal 22 aprile 2002 al 21 aprile 2003.

Con decreto n. 31625 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Mecab, con sede in Piana di Monte Verna (Caserta), unità di Piana di Monte Verna, per il periodo dal 26 ottobre 2001 al 25 ottobre 2002.

Con decreto n. 31626 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ametek Italia, con sede in Robecco sul Naviglio (Milano), unità di Ripalta Cremasca (Cremona), per il periodo dal 10 giugno 2002 al 9 giugno 2003.

Con decreto n. 31627 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Bulgari Filati, con sede in Ponte San Marco, (Brescia) unità di Prarolo (Vicenza), per il periodo dall'8 luglio 2002 al 6 luglio 2003.

Con decreto n. 31628 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. ABB Solution, gruppo ABB, con sede in Milano, unità di San Giorgio Ionico (Taranto) e Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 2 giugno 2002 al 1° dicembre 2003.

Con decreto n. 31629 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Jabil Circuit, con sede in Milano, unità di Stezzano (Bergamo), per il periodo dall'11 marzo 2002 al 10 marzo 2003.

Con decreto n. 31630 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. ARCC Italy, con sede in Rovereto (Trento), unità di Rovereto, per il periodo dall'8 luglio 2002 al 7 gennaio 2003.

Con decreto n. 31631 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Prometal Italia ora Prometal S.r.l., con sede in Napoli, unità di San Mango Luogosano (Avellino), per il periodo dal 16 maggio 2001 al 15 maggio 2002.

Con decreto n. 31632 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. PLA LAM, con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 31633 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. T.Z.C. - Torcitura Zarino Carlo, con sede in Travagliato (Brescia), unità di Travagliato, per il periodo dal 29 aprile 2002 al 28 aprile 2003.

Con decreto n. 31634 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mecfond, con sede in Napoli, unità di Napoli, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 12 febbraio 2002.

Con decreto n. 31637 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Poligrafici Editoriale, con sede Bologna, unità di Bologna, Firenze e Roma, per il periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 31638 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla

S.r.l. C.S.P. - Centro stampa poligrafici (già case nuove), con sede in Campi Bisenzio (Firenze), unità di Bologna e Firenze, per il periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 31639 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. GCV, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), unità di Roseto degli Abbruzzi, per il periodo dal 5 agosto 2002 al 4 agosto 2003.

Con decreto n. 31640 del 29 ottobre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Multimoda uomo, con sede Bergamo, unità di Verano Brianza (Milano), per il periodo dal 26 agosto 2002 al 25 agosto 2003.

02A13457

Istruttoria per lo scioglimento della società «Pax Domi Meae a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società Pax Domi Meae a r.l. - con sede in Bologna (costituita per rogito notaio dott. Carlo Malaguti in data 18 giugno 1948 repertorio n. 15555/6118, B.U.S.C. n. 2337/19113) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - viale Masini 12 - Bologna - opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13549

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Essere a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Essere a r.l. - con sede in Bologna (costituita per rogito notaio dott. Giorgio Forni in data 13 novembre 1992 repertorio n. 27398/8959, B.U.S.C. n. 4265/261203) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - viale Masini 12 - Bologna - opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13550

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Flash Bologna a r.l.», in Bologna

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa Flash Bologna a r.l. - con sede in Bologna (costituita per rogito notaio dott.ssa Rosa Vetromile in data 22 aprile 1991 repertorio n. 50427/10641, B.U.S.C. n. 4166/252810) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione - viale Masini 12 - Bologna - opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13551

Istruttoria per lo scioglimento della «Cooperativa edilizia Martina a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa edilizia «Martina» a r.l., con sede legale in Torino - via G. Tiepolo n. 10 (costituita in data 8 ottobre 1992 per rogito notaio dottor Alberto Zamparelli, repertorio n. 297819, B.U.S.C. n. 5853/261049, partita IVA n. 06394330010), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13552

Istruttoria per lo scioglimento della «Cooperativa edilizia Venaria Reale a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società «Cooperativa edilizia Venaria Reale a r.l.», con sede in Torino, via Sagliano Micca n. 3 (costituita in data 13 marzo 1980 per rogito notaio dott. Agostino Revigliono, repertorio n. 28705, B.U.S.C. n. 4003/175166, partita IVA n. 03663730012), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A13454

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato relativo al decreto interdirettoriale di sclassifica datato 7 maggio 2002, recante: «Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Grottammare».

Nell'estratto del decreto interministeriale di sclassifica datato 7 maggio 2002, recante: «Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di alcuni immobili siti nel comune di Grottammare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 in data 6 novembre 2002, nella quinta riga del quarto decreto, a pag. 51 è da intendersi apportata la seguente correzione, dove è scritto: «... l'area di mq 395 ...», leggasi: «... l'area di mq 106 ...».

02A13507

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla regione Liguria in data 21 febbraio 2000, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio»;

Viste le risultanze favorevoli della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi al vivaio forestale «Pian D'Isola» - loc. Ponti di Pornassio (Imola), il giorno 27 novembre 2001, alla quale hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole interessate al predetto riconoscimento;

Ha espresso, nella riunione del 27 febbraio 2002, parere favorevole all'accoglimento della domanda di riconoscimento sopracitata, inerente la denominazione di origine controllata del vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio», proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «PORNASSIO» O «ORMEASCO DI PORNASSIO»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed in possesso dei requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, sciac-tra, rosso superiore passito e passito liquoroso.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini rossi e sciac-tra a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti di vitigno Ormeasco o Dolcetto aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Ormeasco o Dolcetto percentualmente non inferiore al 95%. Per il complessivo rimanente possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, le uve di vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente e comunque inseriti nella ciassificazione dei raccomandati ed autorizzati della provincia di Imperia.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» ricade nella provincia di Imperia.

Comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio dei comuni di Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Ranzo, Rezzo, Pieve di Teco, Vessalico e, per il solo versante tirrenico, il territorio dei comuni di Mendatica, Cosio d'Arroscia e Pornassio in Valle Arroscia; l'intero territorio del comune di Molini di Triora in Valle Argentina ed il versante orograficamente ricadente in Valle Arroscia del comune di Cesio.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di che trattasi.

Sono da escludere i terreni di sfavorevole giacitura ed esposizione.

4.2. *Densità dell'impianto.*

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 4.500 in coltura specializzata.

4.3. *Forme di allevamento e sesti di impianto.*

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli tradizionali della zona: in particolare è raccomandata la spalliera semplice ed autorizzata la pergola a tetto orizzontale.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4. *Sistemi di potatura.*

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere di tipo misto.

4.5. *Irrigazione, forzatura.*

È vietata ogni forma di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6. *Resa a ettaro e gradazione minima naturale.*

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia —	Produzione uva ton/ettaro —	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol. —
Pornassio od Ormeasco di Pornassio	9,0	11,0
“ “ “ “ “ Superiore	9,0	12,0
“ “ “ “ “ Sciac-trà	9,0	10,5
“ “ “ “ “ Passito	9,0	16,5
“ “ “ Passito Liquoroso	9,0	18,0

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi, l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'alcolizzazione dei vini liquorosi, l'appassimento delle uve devono essere effettuate nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini consentire che le operazioni di vinificazione siano effettuate nella cantina sociale di Ortovero (Savona) già produttrice di vino «Riviera ligure di Ponente-Ormeasco» con uve provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. Condizione indispensabile per la validità della deroga è quella che le uve utilizzate siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

5.2. *Zona di imbottigliamento.*

L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» deve avvenire all'interno della zona di vinificazione in recipienti di volume nominale fino a 3 litri.

5.3. *Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto.*

Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 è consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione delle seguenti tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio», «Pornassio» od «Ormeasco» di «Pornassio» «Superiore», «Sciac-tra», «Passito», «Passito liquoroso», purché risultino rispettate tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

5.4. *Arricchimenti e colmature.*

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'articolo 1 nel limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o comunque con le tecnologie consentite dalla normativa in vigore.

5.5. *Elaborazioni.*

Le diverse tipologie previste dall'articolo 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» deve essere ottenuta soltanto con le pratiche enologiche tradizionali della zona, atta a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» Superiore» prevede la vinificazione delle uve che assicurino una gradazione alcolica minima naturale di gradi 12. La tipologia « Pornassio» od «Ormeasco» di «Pornassio» «Sciac-trà» prevede la vinificazione delle uve con un limitato contatto del mosto con le parti solide onde assicurare la caratteristica del colore di cui al successivo art. 6.

La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito» e «Passito liquoroso», deve essere ottenuta utilizzando uve prodotte da vitigno Ormeasco o Dolcetto nella zona delimitata dal presente disciplinare, che devono essere state appassite naturalmente sulla pianta, su graticci od in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente; le uve dovranno presentare un tenore zuccherino minimo di 260 gr/l.

5.6. *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini sono le seguenti:

Tipologia —	Resa uva/vino —	Produzione massima di vino —
Pornassio - Ormeasco di Pornassio	70%	63 q.li/Ha
Pornassio - Ormeasco di Pornassio Superiore	70%	63 q.li/Ha
Pornassio - Ormeasco di Pornassio Sciac-trà	70%	63 q.li/Ha
Pornassio - Ormeasco di Pornassio Passito	50%	45 q.li/Ha
Pornassio - Ormeasco di Pornassio Passito liquoroso	50%	45 q.li/Ha

Qualora la resa uva vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole ed al comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

5.7. *Invecchiamento.*

Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» e «Sciac-trà» l'immissione al consumo non può essere effettuata prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Per la tipologia «Superiore» l'immissione al consumo non può essere effettuata prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Per la tipologia «Passito» la durata di invecchiamento è di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Per la tipologia «Passito liquoroso» la durata di invecchiamento è di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia ed è previsto, in questo periodo, un affinamento in botti di rovere o castagno per almeno quattro mesi.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio»:

colore: rosso rubino vivo;

odore: persistente, vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, di medio corpo, con vena amarognola;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

Pornassio od Ormeasco di Pornassio - Sciac-tra:

colore: rosato, corallo;

odore: vinoso, di profumo delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l;

Pornassio od Ormeasco di Pornassio - Superiore:

colore: rosso rubino vivo;

odore: delicato, persistente, caratteristico;

sapore: secco, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l;

Pornassio od Ormeasco di Pornassio - Passito:

colore: rosso rubino più o meno carico, tendente al granato;

odore: intenso, persistente;

sapore: dolce, pieno, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol. di cui almeno 15,00% vol. svolti;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 24 g/l;

Pornassio Ormeasco di Pornassio passito liquoroso:

colore: rosso granato più o meno intenso;

odore: intenso, molto persistente;

sapore: dolce sapido, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol. di cui almeno 16,00% vol. svolti;

acidità totale minima: 5,0 g/l.

estratto secco netto minimo: 24 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni delle origini e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1. *Qualificazioni.*

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2. *Menzioni facoltative.*

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, dei modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3. *Località.*

È consentito il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative o frazioni, aree, zone, località dalle quali provengono le uve, è consentito.

7.4. *Caratteri e posizione in etichetta.*

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

7.5. *Tipo merceologico.*

L'indicazione della categoria merceologica, quale liquoroso, passito, superiore, è obbligatoria.

7.6. *Annata.*

L'indicazione dell'annata di produzione, è obbligatoria per le tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con le menzioni «Superiore», «Passito», «Passito Liquoroso».

Art. 8.

Confezionamento

8.1. *Volumi nominali.*

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 3 litri.

8.2. *Tappatura e recipienti.*

Per la tappatura dei vini liquorosi si applicano le norme vigenti per i rispettivi settori.

Per gli altri vini è obbligatorio il tappo di sughero o di altri materiali consentiti dalla legge.

Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.

02A13395

AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato di rettifica relativo al provvedimento 16 ottobre 2002, concernente «Istituzione di nuove marche da bollo a tassa fissa».

Nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate 16 ottobre 2002 recante «Istituzione di nuove marche da bollo a tassa fissa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2002, si intendono riportati in calce gli allegati seguenti:

«ALLEGATO 1

Caratteristiche tecniche delle marche da bollo a tassa fissa, tagli da: € 0,77 - € 0,78 - € 2,46 - € 2,87 - € 3,10 - € 3,62 - € 3,70.

Vignetta.

Comune a tutti i valori. Poggia sul lato corto del formato e rappresenta la testa della "Dea Roma", racchiusa in una cornicetta ovale a motivi ornamentali ricorrenti. Ai lati figurano due tratti di cornice contenenti disegni floreali stilizzati. In alto ed alla base, in due formelle rettangolari a tinta piena, spiccano in bianco le leggende "MARCA DA BOLLO", in alto ed in basso i rispettivi valori "0,77 EURO - 0,78 EURO - 2,46 EURO - 2,87 EURO - 3,10 EURO - 3,62 EURO - 3,70 EURO".

Stampa.

Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; due colori calcografici.

Colori.

Valore da € 0,77 - viola malva e verde smeraldo.

Valore da € 0,78 - terra di siena e bleu oltremare.

Valore da € 2,46 - rosso carminio e bleu azzurro.

Valore da € 2,87 - giallo arancio e verde smeraldo.

Valore da € 3,10 - bleu oltremare e terra di siena.

Valore da € 3,62 - giallo arancio e rosa lilla.

Valore da € 3,70 - rosso rubino e verde smeraldo.

Formato carta.

mm 20×24.

Formato stampa.

mm 17×21.

Dentellatura.

14.

Carta.

Bianca, liscia, filigranata in chiaro a stelline a cinque punte distese a tappeto in tutto il foglio.

Foglio.

Cento esemplari.».

ALLEGATO 2

Caratteristiche tecniche delle marche da bollo a tassa fissa, tagli da: € 4,65 - € 4,93 - € 5,16 - € 6,19 - € 6,20 - € 7,23 - € 8,26 - € 10,32 - € 12,39 - € 15,49.

Vignetta.

È comune a tutti i valori. Poggia sul lato corto della marca. Al centro, all'interno di una cornice a forma circolare, è raffigurata una vista del "Colosseo" su uno sfondo di sicurezza a linee molto sottili, ai lati figurano due tratti di cornice contenenti disegni floreali stilizzati. Completano la vignetta le seguenti scritte "MARCA DA BOLLO" in alto ed in basso i rispettivi valori "4,65 EURO - 4,93 EURO - 5,16 EURO - 6,19 EURO - 6,20 EURO - 7,23 EURO - 8,26 EURO - 10,32 EURO - 12,39 EURO - 15,49 EURO".

Stampa.

Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; tre colori calcografici.

Colori.

Valore da € 4,65 - bleu scuro, verde giallastro e giallo arancio.

Valore da € 4,93 - terra di siena, bleu scuro e rosso violaceo.

Valore da € 5,16 - rosso violaceo, terra di siena e verde scuro.

Valore da € 6,19 - viola malva, giallo arancio e bleu oltremare.

Valore da € 6,20 - nero, rosso violaceo e giallo arancio.

Valore da € 7,23 - marrone scuro, rosso e verde smeraldo.

Valore da € 8,26 - viola malva, rosso e terra di siena.

Valore da € 10,32 - bleu concentrato, giallo arancio e verde smeraldo.

Valore da € 12,39 - verde smeraldo, giallo arancio e rosso violaceo.

Valore da € 15,49 - rosso, nero e bleu scuro.

Formato carta.

mm 25,4×30.

Formato stampa.

mm 21,4×26.

Dentellatura.

14¼×13¼.

Carta.

Bianca, liscia, filigranata in chiaro a stelline a cinque punte distese a tappeto in tutto il foglio.

Foglio.

Cento esemplari.».

02A13455

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Comunicato riguardante la comunicazione dei casi di revoca dell'affidamento degli appalti, previsto nell'art. 2 del decreto-legge n. 210/2002.

IL PRESIDENTE

Premesso che il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225, recante «Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale», all'art. 2 prevede espressamente che «le imprese edili che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell'affidamento»;

Considerato che la fattispecie prevista dalla norma in questione rientra nelle ipotesi di cause di esclusione di cui all'art. 75, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che devono formare oggetto di apposita comunicazione da parte delle stazioni appaltanti all'Autorità, al fine dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di propria competenza, come previsto nelle determinazioni di questa Autorità n. 16-23 del 2 dicembre 2001 e n. 10 del 29 maggio 2002;

Comunica che le stazioni appaltanti provvederanno alla comunicazione all'Autorità dei casi di revoca degli affidamenti dovuta alla mancanza di certificazione attestante la regolarità contributiva di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 210/2002, entro 10 giorni dall'emanazione del provvedimento di revoca.

Roma, 12 novembre 2002

Il Presidente: GARRI

02A13460

Oneri di pubblicità e trasmissione avviso indicativo degli interventi realizzabili con capitali privati

IL PRESIDENTE

Premesso che il comma 2-*bis* dell'art. 37-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dalla legge n. 166 del 1º agosto 2002, prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici trasmettano un avviso relativo alla presenza nei programmi triennali di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, all'osservatorio perché ne dià pubblicità;

Considerato che tale onere di pubblicità a carico dell'osservatorio può qualificarsi quale forma di «pubblicità-notizia» diretta unicamente a rendere noti ai terzi determinati fatti od atti;

che le forme di pubblicità non sostituiscono ma coesistono con la normativa in materia di accesso, permanendo, infatti, in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo di garantire, ai sensi dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il diritto di accesso ai documenti della programmazione, relativi anche ad eventuali proposte di intervento realizzabili, totalmente o parzialmente a carico dei promotori;

che ai fini dell'informazione al mercato esistono una serie di forme di pubblicità obbligatorie, quali la pubblicazione, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, entro venti giorni dall'avvenuta redazione dei programmi, di un avviso indicativo mediante affissione presso la propria sede per almeno 60 giorni consecutivi e la pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico; nonché ulteriori forme di pubblicità meramente facoltative;

che l'utilizzo contestuale di molteplici meccanismi di informazione e partecipazione consente, comunque, il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla ratio della norma di cui in premessa, attraverso la sinergia tra i soggetti coinvolti nell'iter di individuazione e pubblicità degli interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica;

che l'onere di pubblicità-notizia a carico dell'Osservatorio può intendersi assolto mediante la pubblicazione di alcuni elementi relativi all'avviso indicativo di cui all'articolo 37-*bis*, comma 2-*bis*, della legge quadro;

che è opportuno semplificare gli oneri a carico delle Amministrazioni aggiudicatrici;

comunica che a decorrere dal 15º giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato:

1. l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici è assolto con l'invio all'Osservatorio dei lavori pubblici, unitamente all'avviso relativo alla presenza nei programmi triennali di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, di una comunicazione attestante:

la data dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso indicativo, mediante affissione presso la sede dell'amministrazione aggiudicatrice;

l'eventuale avvenuta pubblicazione dell'avviso su sito «internet» ed il relativo indirizzo web;

l'eventuale ricorso, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, ad altre forme di pubblicità;

2. l'obbligo è assolto con l'invio entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso.

Roma, 24 ottobre 2002

Il Presidente: GARRI

02A13459

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GROSSETO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto con determinazione dirigenziale n. 286 e n. 287 del 17 ottobre 2002. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto sono stati ritirati e deformati:

N. marchio	Impresa	Sede
41GR	Gallo Giuseppe Vittorio	Corso Italia, 33 - Orbetello (GR)
3GR	Ferrari Enzo	Via Ricasoli, 6 - Grosseto

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto con determinazione dirigenziale n. 287 del 17 ottobre 2002. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto sono stati ritirati e deformati. Le sottoelencate imprese hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto:

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
3GR	Ferrari Enzo	Via Ricasoli, 6 - Grosseto	1 incavo 2^

02A13453

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2002, recante: «Suddivisione dell'incremento complessivo della riscossione nelle quote di competenza di ciascun concessionario e commissario governativo della riscossione per gli anni 2002 e 2003». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 26 novembre 2002).

In calce al decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 28, il nominativo del Capo del dipartimento per le politiche fiscali, firmatario del decreto medesimo, invece di: «*Tino*», leggasi: «*Manzitti*».

02A13786

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2002, recante: «Determinazione della residua quota dell'indennità fissa spettante per l'anno 2002 ai commissari governativi e al concessionario della riscossione per il quale vige l'obbligo di redazione bilingue degli atti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 26 novembre 2002).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 26, il nominativo del Capo del dipartimento per le politiche fiscali, firmatario del decreto medesimo, invece di: «*Tino*», leggasi: «*Manzitti*».

02A13787

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651282/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 2 0 2 *

€ 0,77